

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

762.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 2000

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-46

	PAG.		PAG.
Missioni	1	(<i>Discussione sulle linee generali – A.C. 6250</i>) .	2
Proposta di legge: Integrazione al trattamento minimo (approvata dal Senato) (A.C. 6250) ed abbinate (A.C. 135-898-1012-3419) (Discussione)	1	Presidente	2
(<i>Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 6250</i>)	1	Pampo Fedele (AN)	5
Presidente	1	Piloni Ornella, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	5
(<i>La seduta, sospesa alle 9,05, è ripresa alle 9,20</i>)	2	Santori Angelo (FI)	9
		Valetto Bitelli Maria Pia (PD-U), <i>Relatore</i> ..	2
		(<i>Repliche del relatore e del Governo – A.C. 6250</i>)	11
		Presidente	11

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord Padania: LNP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; Unione democratica per l'Europa: UDEUR; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano: misto-RI; misto-cristiani democratici uniti: misto-CDU; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

	PAG.		PAG.
Valetto Bitelli Maria Pia (PD-U), <i>Relatore</i> ..	11	(<i>Repliche del relatore e del Governo</i> – A.C. 6303)	36
Piloni Ornella, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	12	Presidente	36, 37
Proposta di legge: Incendi boschivi (<i>approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione del Senato</i>) (A.C. 6303) ed abbinata (A.C. 951-6195-6621) (Discussione)	13	Galdelli Primo (Comunista), <i>Relatore</i>	36
(<i>Contingentamento tempi discussione generale</i> – A.C. 6303)	13	Lavagnini Severino, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	37, 40
Presidente	13	Leone Antonio (FI)	37
(<i>Discussione sulle linee generali</i> – A.C. 6303) .	13	Per fatto personale	43
Presidente	13, 22, 32	Presidente	44
Galdelli Primo (Comunista), <i>Relatore</i>	13	Leone Antonio (FI)	44
Gerardini Franco (DS-U)	25	Turroni Sauro (misto-Verdi-U)	43
Leone Antonio (FI)	32	Giunta per il regolamento (Modifica nella composizione)	44
Marinacci Nicandro (misto-CCD)	20	Comitato per la legislazione (Modifica nella composizione)	45
Lavagnini Severino, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	19	Mancata iscrizione all'ordine del giorno della seduta di lunedì 17 luglio delle proposte di legge n. 159 ed abbinata (Associazione)	45
Riccio Eugenio (AN)	27	Ordine del giorno della prossima seduta ..	45
Stradella Francesco (FI)	22		
Tassone Mario (misto-CDU)	19		
Turroni Sauro (misto-Verdi-U)	30		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentasette.

Discussione della proposta di legge S. 273: Integrazione al trattamento minimo (approvata dal Senato) (6250 ed abbinata).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 1*).

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,05, è ripresa alle 9,20.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MARIA PIA VALETTO BITELLI, *Relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge in esame, rilevando che si configura come sanatoria solo parziale, atteso che non riguarda tutti i soggetti che al momento dell'emanazione del decreto legislativo n. 503 del 1992 avevano maturato il diritto all'integrazione al minimo; auspica per questo non solo la sollecita approvazione del testo, ma anche un orientamento favorevole del Governo in

relazione ad ulteriori misure legislative volte ad estendere l'applicazione della normativa.

ORNELLA PILONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, auspica la sollecita approvazione del provvedimento, molto atteso da un'ampia categoria di persone, che, sebbene non elimini la condizione del cumulo dei redditi per avere diritto all'integrazione al trattamento pensionistico, soddisfa pienamente le aspettative di coloro i quali, al 31 dicembre 1992, erano prossimi al pensionamento.

FEDELE PAMPO evidenzia le ragioni per le quali, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, ritiene di non esprimere forte dissenso, ma neppure totale consenso, sulla normativa in esame: considera infatti valido il principio dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico al fine di eliminare le sacche di povertà e di emarginazione. Sottolinea tuttavia che il provvedimento offre un rimedio parziale, alimentando la grave sperequazione già esistente in danno delle lavoratrici e dei lavoratori colpiti dalle « infauste » scelte adottate dai Governi di centrosinistra.

ANGELO SANTORI, a nome del gruppo di Forza Italia, esprime preoccupazione e contrarietà all'impostazione complessiva del provvedimento, che si rivolge ad un numero molto limitato di destinatari non risolvendo, in tal modo, i problemi e le disparità di trattamento attualmente esistenti; preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti a riconoscere l'integrazione al minimo a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIA PIA VALETTO BITELLI, *Relatore*, nel sottolineare che l'approvazione del provvedimento è sollecitata da numerose associazioni, fornisce risposta ai rilievi formulati nel dibattito, rilevando, fra l'altro, che, al Senato, i gruppi di opposizione avevano manifestato un sostanziale consenso sul testo; auspica pertanto che anche alla Camera possa venire da tali forze politiche un contributo alla positiva conclusione dell'*iter* della proposta di legge.

ORNELLA PILONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, precisato che il provvedimento non incide sull'istituto dell'integrazione al minimo, sottolinea che esso comincia a dare serie risposte ad una platea di destinatari che giudica significativa e che da tempo sollecita l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787: Incendi boschivi (approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione del Senato) (6303 ed abbinata).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 13*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

PRIMO GALDELLI, *Relatore*, sottolinea la gravità del fenomeno degli incendi boschivi, spesso determinati da cause dolose oltre che da particolari condizioni climatiche ed ambientali, illustra il contenuto del provvedimento, ispirato alla logica del decentramento, evidenziando, fra l'altro, il ruolo centrale riconosciuto alle regioni anche in relazione alle competenze loro attribuite in

ordine ai piani di prevenzione; osserva quindi che il testo definisce, in un quadro istituzionale più organico, le responsabilità della protezione civile, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sottolineata inoltre l'importanza dell'attività di prevenzione, auspica un incremento delle risorse finanziarie disponibili.

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

MARIO TASSONE, sottolinea la mancata « sinergia » tra l'attività del Governo e quella del Parlamento in tema di prevenzione degli incendi boschivi, ritiene necessaria una legge quadro, pur esprimendo dubbi sulla normativa in esame, le cui disposizioni, a suo giudizio, non prevedono un opportuno collegamento tra Dipartimento della protezione civile ed enti locali ed appaiono contraddire altre norme in materia di Corpo forestale dello Stato.

NICANDRO MARINACCI, nel dare atto alla VIII Commissione di aver svolto un buon lavoro, sottolinea la necessità che la redistribuzione di mezzi e risorse sul territorio tenga conto soprattutto delle aree svantaggiate: dichiara quindi che i deputati del CCD sono in linea di massima favorevoli al provvedimento, del quale auspicano una sollecita approvazione.

FRANCESCO STRADELLA ritiene che la proposta di legge in esame sia di difficile applicazione e non sufficiente a far fronte al grave fenomeno degli incendi boschivi, di cui ricorda, tra l'altro, le ricadute negative sulle attività turistiche legate al patrimonio ambientale. Auspica quindi la predisposizione di un' incisiva azione di prevenzione e di monitoraggio, nonché il ripristino delle disposizioni relative alla sezione speciale incendi dolosi dell'Arma dei carabinieri; reputa inoltre necessario il riordino delle sanzioni in materia ed il potenziamento degli stru-

menti di intervento per lo spegnimento degli incendi. Preannunzia, infine, la presentazione di emendamenti.

FRANCO GERARDINI ritiene che, al di là di alcuni miglioramenti auspicabili, la proposta di legge quadro in discussione fornisca risposte concrete, organiche e lungimiranti al problema degli incendi boschivi, prevedendo opportunamente interventi globali ed azioni coordinate per la previsione, la prevenzione e la repressione del fenomeno.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato De Cesaris, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

EUGENIO RICCIO, pur giudicando il provvedimento in discussione un primo passo verso la rivisitazione dell'intera problematica relativa agli incendi boschivi, ne critica l'impostazione repressiva ed emergenziale; sottolinea, inoltre, la mancata delimitazione di responsabilità e competenze in tema di prevenzione, nonché l'insufficienza delle risorse stanziare. Giudica infine un errore la soppressione dell'articolo 12, nel testo del Senato.

SAURO TURRONI, nel dare atto a tutti i gruppi parlamentari del proficuo e corretto confronto svolto in Commissione, sottolinea, in particolare, che il provvedimento in discussione attribuisce alle regioni tutti i compiti di prevenzione e vigilanza in materia di incendi boschivi, prevedendo, tra l'altro, incentivi per interventi di tutela del territorio e sanzioni più pesanti nei confronti di chi provoca incendi: auspica quindi la sollecita approvazione di quello che ritiene un buon testo.

ANTONIO LEONE, sottolineata, la necessità di approvare una legge quadro per porre rimedio alla grave situazione di caos ad alle disfunzioni che non hanno finora consentito di contrastare efficacemente il fenomeno degli incendi boschivi, preannunzia che il gruppo di Forza Italia condizionerà il proprio orientamento fa-

vorevole al testo in esame all'accoglimento di proposte emendative volte, in particolare, a modificare gli articoli 9 e 10 ed a ripristinare l'articolo 12, soppresso dalla Commissione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

PRIMO GALDELLI, *Relatore*, premesso che la Commissione ha tenuto conto delle istanze delle regioni nonché del contributo dell'opposizione, tanto è vero che sono state apportate alcune modifiche al testo licenziato dal Senato, invita a contenere la presentazione di ulteriori emendamenti, pur confermando la disponibilità a valutare ulteriori proposte migliorative; auspica, infine, che la proposta di legge in esame possa essere tempestivamente approvata.

ANTONIO LEONE, parlando per una precisazione, chiede di acquisire l'orientamento del Governo sull'articolo 12 del testo del Senato, soppresso dalla Commissione.

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, che prevede una significativa redistribuzione di competenze a favore degli enti locali e non è ispirata ad una logica emergenziale; sottolineata, inoltre, la necessità di introdurre sanzioni severe per i reati connessi agli incendi boschivi, assicura l'impegno a procedere con sollecitudine alla prima mappatura delle aree a rischio e precisa che il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 12, nel testo del Senato, al fine di non distogliere le forze di polizia dai rispettivi compiti di istituto.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Per fatto personale.

SAURO TURRONI contesta le dichiarazioni del deputato Leone, che gli ha

attribuito l'opinione secondo cui un albero sarebbe più importante di una persona; precisa peraltro di non aver proposto pene « forcaiole », sottolineando tuttavia la necessità di punire comportamenti omisivi rispetto al fenomeno degli incendi boschivi.

PRESIDENTE prende atto dei rilievi formulati dal deputato Turrone, rilevando tuttavia che quello da lui svolto non può configurarsi propriamente come un intervento per fatto personale, atteso che la polemica politica, che ha nel Parlamento la sua sede propria, si presta talvolta ad eccessi, anche in riferimento a valutazioni politico-giuridiche.

ANTONIO LEONE precisa che le affermazioni che gli vengono attribuite dal deputato Turrone si desumono dal parere della II Commissione.

PRESIDENTE prende atto della precisazione del deputato Leone.

**Modifica nella composizione
della Giunta per il regolamento.**

(Vedi resoconto stenografico pag. 44).

**Modifica nella composizione
del Comitato per la legislazione.**

(Vedi resoconto stenografico pag. 45).

**Mancata iscrizione all'ordine del giorno
della seduta di lunedì 17 luglio delle
proposte di legge n. 159 ed abbinate
(Associazionismo).**

PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di lunedì 17 luglio non recherà la discussione delle proposte di legge nn. 159, 285, 577, 1167, 2674, 3300 e 3969 *(vedi resoconto stenografico pag. 45).*

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 17 luglio 2000, alle 15.

(Vedi resoconto stenografico pag. 45).

La seduta termina alle 13,10.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Labate e Lumia sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge: S. 273 - Senatori Daniele Galdi ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (approvata dal Senato) (6250) e delle abbinate proposte di legge: Calderoli; Cordoni ed altri; Poli Bortone; Bastianoni (135-898-1012-3419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo; e delle abbinate propo-

ste di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Cordoni ed altri, Poli Bortone; Bastianoni.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 6250)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

Relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 33 minuti;

Alleanza nazionale: 32 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

I Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 45 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 8 minuti; CCD: 8 mi-

nuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

Avverto che l'onorevole Valetto Bitelli ha avuto alcuni problemi ed ha comunicato alla Presidenza che tarderà brevemente.

Sospendo pertanto la seduta per 15 minuti, sperando che la relatrice riesca ad arrivare nel frattempo.

La seduta, sospesa alle 9,05, è ripresa alle 9,20.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 6250)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Valetto Bitelli.

MARIA PIA VALETTO BITELLI, *Relatore*. Signor Presidente, anzitutto desidero ringraziarla per la sua gentilezza nei miei confronti avendo ella sospeso la seduta in attesa del mio arrivo.

Il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare riguarda la modifica dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo della pensione. Tale istituto fu modificato nel 1992 attraverso una riduzione sostanziale della possibilità di ricorrere a tale istituto da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Tale modifica ha provocato una forte mobilitazione da parte di lavoratori e lavoratrici che avevano già ottenuto i requisiti e versato i contributi per poter beneficiare di questo istituto e si sono quindi ritrovati privi del riconoscimento dei diritti maturati.

Il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare rappresenta sostanzialmente una parziale sanatoria della situazione creatasi a seguito dell'approvazione della legge finanziaria del 1992 in cui l'integra-

zione al trattamento minimo è stata in pratica ridotta, facendo riferimento al cumulo con il reddito del coniuge.

Nel corso degli anni successivi ci sono stati altri provvedimenti che hanno posto dei limiti alla normativa precedente. Ad esempio, i titolari del trattamento pensionistico non potevano godere dell'integrazione al trattamento minimo qualora il proprio reddito fosse due volte superiore all'ammontare annuo del trattamento minimo; in altre parole, in quel caso non avrebbero avuto diritto all'integrazione della pensione.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 ha modificato tale norma. Non è cambiato nulla per quanto riguarda i limiti di reddito per le persone non coniugate e per quelle legalmente ed effettivamente separate, ma la nuova disposizione normativa (articolo 6) stabilisce che la persona coniugata non separata, oltre a non dover superare con il proprio reddito il limite del doppio del trattamento minimo, non deve neppure possedere insieme al proprio coniuge redditi complessivi per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo. Questa norma non si applicava ai trattamenti di coloro che erano andati in quiescenza entro il 31 dicembre 1992.

Tale norma ha modificato sostanzialmente l'istituto rispetto al quale si introducono modifiche con la proposta di legge al nostro esame.

Con l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, viene introdotto un primo correttivo modificando la decorrenza temporale della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 503 del 1992. Viene prorogata di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina e questa non si applica ai soggetti andati in quiescenza entro il 31 dicembre 1993, spostando di un anno l'applicazione. Inoltre, la legge sulla riforma delle pensioni n. 335 del 1995 ha modificato la soglia entro la quale è ammessa l'integrazione nel caso di cumulo dei redditi dei coniugi elevandola da tre a quattro volte l'importo del trattamento minimo. I lavoratori e le

lavoratrici si sono sostanzialmente opposti, costituendo anche comitati a difesa dei propri diritti e hanno fatto richiesta alla Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale del citato articolo 6.

I motivi in base ai quali era stato promosso il giudizio di legittimità costituzionale erano i seguenti: l'importo della pensione dovrebbe essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita. Inoltre, tenere conto dei redditi del coniuge determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra titolari di pensione con identica situazione contributiva. Sotto altro profilo, si ritiene ingiustificato non tenere conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare. La norma impugnata non agevolerebbe la formazione della famiglia, ma incoraggerebbe, invece, le separazioni e le famiglie di fatto.

La Corte costituzionale, con la sentenza 7 maggio 1997, n. 127 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni: è la pensione di base che deve essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato; l'integrazione di tale pensione è un trattamento assistenziale che viene erogato per raggiungere un livello di reddito considerato necessario per far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia; inoltre, non viene violato il principio di eguaglianza in quanto a situazioni contributive identiche corrispondono identiche prestazioni pensionistiche di base a cui si aggiunge l'integrazione al minimo; infine è corretto considerare solo i redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, perché costui ha un obbligo di assistenza, anche materiale, nei confronti dell'altro coniuge.

Questa premessa è stata relativa alla situazione, alle caratteristiche di quella che è diventata l'istituzione di integrazione al minimo. Il provvedimento al nostro esame tende a sanare, almeno parzialmente, la situazione che si è venuta

a definire con il decreto legislativo n. 503 del 1992; in particolare la proposta nel suo articolato fa sì che si modifichino i limiti di reddito entro i quali è ammessa, nel caso di cumulo con quello del coniuge l'integrazione al minimo.

Il testo al nostro esame è giunto dal Senato dopo un'istruttoria molto ampia ed approfondita: si è ritenuto di adottarlo come testo base proprio per far sì che in soddisfazione delle richieste giunte da ampie fasce di lavoratori e di lavoratrici si riuscisse, nel tempo più breve possibile, a rispondere alle loro richieste.

La proposta di legge è formata di un unico articolo in cui il comma 1 disciplina l'integrazione delle pensioni per i soggetti ai quali viene applicato l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile, secondo la disciplina allora in vigore. Sostanzialmente, si tratta delle lavoratrici dipendenti e dei lavoratori dipendenti nati tra il 31 dicembre 1938 e il 31 dicembre 1939, dei lavoratori dipendenti e delle lavoratrici autonome nati tra il 1° dicembre 1933 ed il 31 dicembre 1934 e, infine, dei lavoratori autonomi nati tra il 1° dicembre 1928 ed il 31 dicembre 1929.

A questi soggetti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), che stabilisce che il reddito proprio non deve superare il doppio del trattamento minimo, viene concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'integrazione al minimo alle seguenti condizioni: se il reddito del titolare, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il quadruplo ed il quintuplo del trattamento minimo, l'integrazione viene concessa nella misura del 70 per cento; se il reddito del titolare, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il quintuplo ed il sestuplo del trattamento minimo, l'integrazione viene concessa nella misura del 40 per cento; se, infine, il reddito del titolare, cumulato con quello del coniuge, è superiore al sestuplo del trattamento minimo, l'integrazione non spetta.

È evidente che questo modo di definire gli aventi diritto all'istituto dell'integrazione al trattamento minimo riduce la platea degli stessi per due ragioni: in primo luogo, non vengono considerate tutte le classi di età pensionabile che dal 1992 avrebbero maturato l'integrazione al trattamento minimo; in secondo luogo, tale integrazione non viene concessa nella sua interezza ma solo in una quota riferita al reddito proprio cumulato con quello del coniuge. È questa una delle ragioni per le quali il provvedimento in esame non soddisfa completamente i lavoratori e le lavoratrici che hanno chiesto e si sono battuti per godere del diritto maturato.

Il comma 2 disciplina l'integrazione delle pensioni per i soggetti ai quali si applica l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile. Si tratta, dunque, delle classi di età successive a quelle disciplinate nel comma precedente, quindi, delle lavoratrici dipendenti nate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1940, dei lavoratori dipendenti e delle lavoratrici autonome nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1935 e dei lavoratori autonomi nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1930. A tali soggetti l'integrazione al trattamento minimo viene concessa alle medesime condizioni previste nel comma 1 per le altre classi di età, ma con una diversa decorrenza: ai soggetti nati nel primo semestre dell'anno, dal 1° gennaio 2001; ai soggetti nati nel secondo semestre dell'anno, dal 1° gennaio 2002.

Il comma 3 fissa un limite all'integrazione nel caso in cui la sua attribuzione comporti il superamento del limite massimo di reddito previsto in ciascuna fascia.

Il comma 4 fa salva, se più favorevole, la disciplina previgente applicabile alle pensioni con decorrenza nell'anno 1994.

Il comma 5 introduce una norma di salvaguardia, precisando che l'importo erogato a titolo di integrazione potrà

sempre essere rideterminato o sospeso in relazione alle variazioni di reddito complessivo dei coniugi.

I commi 6 e 7 provvedono in merito alla copertura finanziaria; in particolare, sono state apportate modifiche rispetto al testo approvato dal Senato in quanto, essendo stato superato il termine relativo al bilancio 1999, la copertura finanziaria è stata spostata al triennio successivo. Quanto a questo si prevede che l'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della proposta di legge sia quantificabile in 68 miliardi per il 1999 e in 80 miliardi a decorrere dal 2000. In quanto a questo è previsto che si provveda, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 per 29.650 milioni per il 2000, per 30 mila milioni per il 2001 e 30 mila milioni per il 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; inoltre, per l'anno 2000 sono previsti 350 milioni da reperire mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente di cui al fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Infine, sono previsti 38 miliardi per l'anno 2000 e 50 miliardi per gli anni 2001-2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

È evidente da quanto detto che questa sanatoria è parziale in tutti i sensi, perché non copre tutti i soggetti che al momento dell'approvazione del decreto legislativo

n. 503 del 1992 avevano maturato il diritto all'integrazione al minimo e, contemporaneamente, perché l'integrazione stessa viene concessa in quota parziale.

Da questo punto di vista si ritiene quindi che la sanatoria, pur avendo un effetto positivo e riconoscendo almeno parzialmente un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici all'integrazione al minimo, svolga un compito parziale. Pertanto, soprattutto per far sì che nuove classi di età possano godere dei benefici di questo istituto, si auspica che il Governo esprima parere favorevole sulla possibilità che in ulteriori interventi legislativi in altra sede si allarghi questo istituto — come è stato parzialmente proposto — a soggetti di altre classi di età, in modo che progressivamente si venga ad esaurire tutta la preoccupazione dei soggetti che avevano maturato questo diritto. Questo è l'auspicio che faccio come relatrice in relazione a questo provvedimento che ritengo necessario approvare nei tempi più rapidi possibili, dando finalmente una risposta ai lavoratori che hanno chiesto queste modifiche e che sostanzialmente hanno il diritto di vedere riconosciuto tutto ciò.

La speranza è che nei tempi più rapidi possibili si possa giungere, con l'accordo di tutte le forze politiche, a chiudere questa vicenda in modo da soddisfare almeno parzialmente i soggetti interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORNELLA PILONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Credo che l'onorevole Valetto Bitelli abbia riassunto molto bene i contenuti del provvedimento al nostro esame.

Anch'io sottolineo la necessità che l'iter di questo provvedimento venga concluso in tempi brevi dall'Assemblea della Camera. Successivamente dovrà passare all'esame del Senato per via della copertura finanziaria.

È certo però che questo provvedimento non risponde pienamente al disegno di legge da cui si era partiti. Peraltro, voglio

ricordare che è una questione aperta dal 1992, come veniva ricordato dal decreto legislativo n. 503 del 1992, che aveva modificato le norme e le regole rispetto all'integrazione al minimo. Soprattutto erano rimaste penalizzate molte persone, uomini e donne, anche se vale la pena di ricordare che in buona parte si trattava di donne, che, pur avendo alle spalle una vita lavorativa più breve, avevano contribuito con versamenti volontari nel tentativo di ottenere una pensione propria.

Il provvedimento che stiamo esaminando, pur non rispondendo pienamente alle richieste avanzate (quelle di eliminare il problema del cumulo con i redditi familiari per l'integrazione al trattamento minimo), sicuramente però risponde a tutte quelle persone che all'epoca della modifica delle norme, cioè al 31 dicembre 1992, nutrivano legittime aspettative rispetto al proprio stato pensionistico, essendo ormai prossime al pensionamento, e si sono viste modificare norme e regole.

Voglio ricordare che questo provvedimento non interessa poche persone perché, dalle stime fatte, con questo provvedimento noi rispondiamo alle necessità di un numero di persone compreso tra le 36 mila e le 40 mila, quindi, come potete ben comprendere, si tratta di un provvedimento assai atteso. Perciò mi auguro che, con il consenso di tutti, venga approvato in tempi brevi.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Piloni.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pampo. Ne ha facoltà.

FEDELE PAMPO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevole relatrice, la norma che ci accingiamo ad esaminare, almeno al momento, non mi consente di esprimere un forte dissenso, ma sinceramente neanche il totale consenso. Al contrario, più approfondisco il problema e sento le argomentazioni della maggioranza e del Governo, tanto più l'argomento mi fa provare un sentimento di grave disagio, di profondo rammarico e — perché no? — anche di

rabbia, giacché a fronte di diritti acquisiti, di chiare sentenze della Corte costituzionale, di manifestate volontà politiche, il provvedimento non elimina le ingiustizie perpetrate a danno di molti lavoratori e lavoratrici da scelte infauste che, è bene ricordarlo, sono state assunte dai Governi a maggioranza di centrosinistra.

Il provvedimento alla nostra attenzione, sul quale per molti mesi ci siamo confrontati nella Commissione di merito, prende atto, infatti, che ai danni di molti lavoratori e di molte lavoratrici è stata perpetrata una ingiustizia a cui è necessario porre rimedio, ma poi il problema non viene risolto o non lo si risolve totalmente. Stiamo parlando ovviamente dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, un istituto che — è vero — nasce con la legge 4 aprile 1952, n. 218, e che consacra però il principio secondo il quale le pensioni, determinate secondo i normali criteri ma che risultino di un importo inferiore a quello stabilito dalla legge, vengano integrate fino a tale soglia. Tale importo minimo, come è risaputo, viene determinato anno per anno e risulta strettamente legato alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Siffatto collegamento, signor Presidente, signor rappresentante del Governo e onorevole relatrice, sancisce un importante principio di cui dobbiamo tenere conto, secondo il quale una persona per vivere ha bisogno, appunto, di un minimo variabile collegato al mutamento dei costi dei beni di prima necessità.

Risulta chiara, quindi, la *ratio* ispiratrice della legge del 1952. Quella legge, prevedendo l'integrazione al trattamento minimo, tiene conto delle esigenze dei soggetti più deboli e garantisce loro, attraverso il previsto istituto, il minimo ritenuto necessario per poter campare. Se è vero, come è facilmente riscontrabile, che la povertà continua a dilagare nel paese e se sono vere le statistiche secondo le quali le famiglie che vivono sotto la soglia del minimo vitale sono in aumento, l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo della pensione oggi, più che mai, diviene un istituto di natura sociale, che

una società civile, soprattutto una società civile deve raffinare, adeguare e rendere efficace per frenare l'emarginazione e consentire ai propri amministrati di elevarsi socialmente e rimanere fuori dalle sacche di miseria.

Ne consegue che l'indispensabilità dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo avrebbe dovuto consigliare il legislatore di migliorare questo strumento, di adeguarlo alla realtà sociale del paese e di renderlo più incisivo; è accaduto esattamente il contrario: la norma, nel tempo, ha subito profonde e, a nostro avviso, negative modifiche, tali da annullare gli scopi per i quali era stata concepita. Cosa è accaduto di tanto preoccupante? Quali gli interventi legislativi che hanno ridimensionato l'alto valore sociale dell'integrazione al trattamento minimo?

Vediamo questo devastante percorso: l'articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 ha introdotto una prima limitazione; quell'articolo e quel decreto avevano negato il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione al reddito posseduto dal titolare del trattamento stesso. L'articolo 6 del decreto-legge n. 463 stabilisce, infatti, che chi possiede redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo non avrebbe avuto più diritto all'integrazione stessa. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, poi (ricordo a me stesso che si tratta di un provvedimento assunto dal Governo Amato di allora), modificò radicalmente la norma iniziale, violando e tradendo, come peraltro continua ad accadere in questa stagione, le aspettative di una nutrita schiera di cittadini, in gran parte ex lavoratrici.

Cosa stabilì il decreto Amato del 1992? Quel provvedimento sancì che il soggetto coniugato, oltre a non dover superare con il proprio reddito il limite doppio del trattamento minimo, non doveva possedere insieme al proprio coniuge redditi complessivi di importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo. Non vi è alcun dubbio che il decreto Amato colpì nel cuore l'istituto

dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, tant'è che con la legge n. 537 del 1993 si tentò di porre rimedio alle iniquità introdotte proprio dal decreto Amato. La legge n. 537 prevedeva la proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova disciplina quanto alla cumulabilità tra reddito proprio e reddito del coniuge; sancì altresì il principio che il lavoratore o la lavoratrice andati in pensione nel corso del 1994 avevano comunque diritto all'integrazione se il reddito cumulato tra il soggetto interessato e il coniuge non superava il quintuplo, anziché il triplo, dell'ammontare annuo del trattamento stesso.

Non v'è chi non veda la natura squisitamente elettorale della norma inserita nella legge finanziaria per il 1994. Siamo, infatti, alla vigilia delle importanti elezioni politiche del marzo 1994 e durante questi periodi tutte le promesse furono buone, anche se poi alle promesse non seguirono i fatti. La maggioranza che resse i Governi in carica nel 1992 e nel 1993 è la stessa maggioranza che ha retto gli esecutivi dal 1995 ad oggi, ma il problema dell'integrazione al trattamento minimo, che sembrava essere stato affrontato con la legge finanziaria del 1994, non ha trovato mai più soluzione. Vi è di più e, purtroppo, a nostro avviso, anche di peggio. L'ultima modifica è stata introdotta dall'articolo 2 della legge n. 335, di riforma del sistema pensionistico italiano. Il problema non fu affrontato e quindi risolto, ma fu semplicemente rimandato, essendosi la legge di riforma del sistema pensionistico italiano limitata a stabilire che, in caso di cumulo dei redditi, una ben individuata soglia stabilisca l'ammissibilità dell'integrazione al trattamento minimo.

È di tutta evidenza che l'istituto, nel tempo, ha subito modifiche tali da limitarne la funzione sociale o, addirittura, da annullarla. La conferma ci viene dalle sentenze della Corte costituzionale, in particolare la n. 1691 del 1996, la quale conferma che l'integrazione al trattamento minimo è un diritto spettante individualmente, anche a prescindere dal cumulo con i redditi familiari. Ne consegue che il

decreto del Governo Amato, quindi della maggioranza di centrosinistra di allora, peraltro uguale a quella che sostiene attualmente il medesimo Presidente del Consiglio, arrecò un gravissimo danno e produsse una gravissima ingiustizia, in quanto espropriò un diritto già acquisito da molti soggetti. Il centro-sinistra, alla vigilia delle elezioni politiche del 1996, cercò di rimediare all'impopolarità derivante dal *vulnus* inferto a quella che rappresentava e può ancora rappresentare un'apprezzabile conquista sociale. Non quindi l'ingiustizia subita, né la volontà di ripristinare un'importante conquista sociale furono alla base dell'impegno assunto nel 1996 dall'Ulivo di risolvere l'annoso problema, ma semplicemente un mero calcolo elettorale portò l'Ulivo a propagandare la nuova novella della soluzione del problema relativo all'integrazione del trattamento pensionistico. Non a caso alcune associazioni, che nel 1994 non appoggiarono il centro-sinistra, si ritrovarono nel 1996 ad essere sostenitrici dell'Ulivo.

Signor Presidente, devo ammettere che lo schieramento di centro-sinistra è molto bravo a promettere, ma convengo anche che è disattento nel concretizzare. Il provvedimento licenziato dal Senato ed oggi alla nostra attenzione è la dimostrazione più eclatante del pressapochismo e del trasformismo dell'Ulivo, una maggioranza, quella di centro-sinistra, sempre più brava ad alimentare le speranze, ma altrettanto brava a determinare incertezze e delusioni.

Il provvedimento al nostro esame non risolve il problema, che pure l'Ulivo aveva dichiarato di voler risolvere, ma alimenta la sperequazione sociale ed evidenzia, sempre di più, la filosofia della maggioranza, che rimane legata al concetto della distribuzione a pioggia delle risorse pubbliche. La norma che stiamo esaminando sembra diretta, infatti, a soddisfare esigenze limitate e circoscritte, ma suona anche come beffa, dal momento che il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo determina, di fatto, diversificazione sia quantitativa sia qualitativa.

Sono veramente strani il modo di fare politica ed il comportamento della maggioranza: da un lato prospetta la magnanima volontà di elargire prestazioni, di porre rimedio ad una serie di ingiustizie subite da molti soggetti, di rivalutare istituti dall'alto valore sociale, dall'altro, operando legislativamente, continua ad incidere negativamente e a creare sperequazioni che non fanno onore ad un paese civile. Sono certo che l'attuale maggioranza, allorché approveremo questo provvedimento, contrabbanderà la norma come una grande conquista sociale voluta e concretizzata a favore delle donne lavoratrici e, soprattutto, di quelle donne che hanno lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia. In verità, il limitarsi a soddisfare le esigenze di un numero esiguo di soggetti — sembra che la norma che ci accingiamo ad approvare potrà riguardare non più di 35 mila ex lavoratrici a fronte delle 400 mila che attendono giustizia — non equivale ad affrontare, in maniera seria, la questione ma, al contrario, il risultato finale sarà quello di produrre ulteriori lacerazioni e sperequazioni che soprattutto certi soggetti non meritano, anche perché penalizzati ingiustamente.

Per giustificare la povertà del provvedimento, il Governo si nasconde dietro il paravento della limitatezza delle risorse disponibili.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevole relatrice, se realmente vi fosse stata la volontà di affrontare e risolvere questo annoso problema, in quattro anni si sarebbero potute recuperare le risorse finanziarie per un intervento generale. Quando le risorse non si trovano per finanziare progetti dall'alto contenuto sociale e si trovano, invece, per sostenere una spesa sempre più pesante e sempre meno controllabile, vuol dire che si è destinati a vivere alla giornata, vuol dire non avere una meta, significa che si privilegia il metodo della distribuzione delle risorse solo per gettare fumo, ma non per risolvere i problemi.

A fronte di siffatti comportamenti, Alleanza nazionale intende confermare di

ritenere valido il principio dell'integrazione al trattamento delle pensioni. Noi riteniamo che questo istituto debba rappresentare un diritto spettante individualmente, necessario ed indispensabile per non alimentare stati di povertà che, come si sa, annullano la stessa personalità dell'individuo.

Al fine di dare corpo alle denunce testé rivolte, è bene che si sappia che la norma che andremo ad approvare si limita a prevedere l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni per coloro che, al 31 dicembre 1992, mancavano di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile. A questi soggetti, e soltanto a questi, fermo restando che il reddito del beneficiario non deve risultare superiore al trattamento minimo, l'integrazione viene riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La stessa norma prevede, poi, taluni limitazioni affermando che: si ha diritto al trattamento minimo nella misura del 70 per cento se il reddito del titolare, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il quadruplo e il quintuplo dello stesso trattamento minimo; nella misura del 40 per cento, invece, se i redditi cumulati tra titolare e coniuge sono compresi tra il quintuplo e il sestuplo dello stesso trattamento minimo. La norma prevede altresì l'integrazione anche per i soggetti per i quali al 31 dicembre 1992 mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile. Per questi ultimi è prevista l'integrazione al trattamento minimo alle medesime condizioni reddituali, ma con decorrenza 1° gennaio 2000 per i soggetti nati nel primo semestre dell'anno e dal 1° gennaio 2001 per i soggetti nati nel secondo semestre.

Nonostante la nostra forte denuncia, non intendiamo, signor Presidente, penalizzare ulteriormente tante lavoratrici colpite da un'ingiustizia voluta e determinata da scelte infelici.

Il provvedimento che avremmo voluto, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, a fronte di palesi ingiustizie perpetrate a danno soprattutto di ex lavoratrici era e doveva essere di grande spessore sociale. Il Governo e la maggio-

ranza che lo sostiene hanno concordato una norma che pone un rimedio parziale, come è stato sostenuto dalla stessa relatrice, ma non tende a sanare una generale ingiustizia. Tale rimedio, escludendo la maggior parte dei soggetti da questo diritto, finisce per alimentare ulteriormente una sperequazione già esistente e per dividere gli italiani in figli e figliastri.

C'è da rammentare, signor Presidente — e mi avvio rapidamente alla conclusione — che un importante documento dell'Istat di pochi mesi addietro ha denunciato un dato che dovrebbe far riflettere tutti. Da questo documento si rileva che la povertà nel nostro paese continua ad aumentare, mentre denuncia che i tassi di povertà assoluta registrati sono davvero spaventosi. Ci sono circa 7 milioni di italiani che vivono in condizioni disagiate e ci sono molte famiglie che vivono in una condizione di totale emarginazione. Sono convinto che parte di queste famiglie e di questi soggetti appartengono alla schiera di quei pensionati che sono italiani, ma sono anche europei.

Tutto ciò deve indurci ad una attenta riflessione e dovrebbe portarci a costruire con coraggio un progetto per annullare sperequazioni e ingiustizie. Il diritto al trattamento di integrazione al minimo della pensione può e deve determinare le condizioni per far uscire dalla povertà migliaia di famiglie. Allo stato è mancato questo coraggio; nella maggioranza il coraggio non c'è stato e spero che ciò venga ulteriormente evidenziato dagli altri interventi. È necessario che dal dibattito in aula emergano indicazioni utili per soddisfare le esigenze e le richieste di molte ex lavoratrici. Crediamo che questo sforzo si possa compiere ed è per questo che proporremo opportune modifiche a questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santori. Ne ha facoltà.

ANGELO SANTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare, a nostro avviso, non risponde

adeguatamente alle esigenze di tutti i soggetti interessati al provvedimento.

L'istituto del trattamento minimo è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 9 della legge n. 218 del 1952. Successivamente l'articolo 6 del decreto legge n. 463 del 1983 ha introdotto una prima limitazione al diritto all'integrazione del trattamento minimo correlandola al reddito del titolare del trattamento pensionistico. Con tale legge è stato stabilito che chi possiede redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo non ha diritto all'integrazione.

Successivamente, il decreto legislativo n. 503 del 1992 del Governo Amato — ironia della sorte, l'attuale Governo Amato modifica la normativa per sanare la situazione di una parte degli aventi diritto all'integrazione al trattamento minimo e, quindi, a mio avviso vi è stato anche un ripensamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri — ha modificato la normativa sul trattamento minimo in senso peggiorativo.

Infatti, questa normativa prevede che il coniuge, oltre a non dover superare con il proprio reddito il limite del doppio del trattamento minimo, non deve possedere insieme al proprio coniuge redditi complessivi per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo. Successivamente alle iniquità prodotte dal decreto del Governo Amato si è cercato di porre rimedio con la legge n. 537 del 1993, prorogando di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina ed introducendo un'eccezione alla norma generale: i lavoratori andati in pensione nel corso del 1994 hanno diritto all'integrazione se il loro reddito, cumulato a quello del coniuge, non supera il quadruplo anziché il quintuplo dell'ammontare del trattamento minimo.

Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 1691 del 1996 che stabilisce che l'integrazione al trattamento minimo è un diritto spettante individualmente a prescindere dal cumulo con i redditi familiari.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ho voluto fare questa breve cronistoria per mettere in risalto come, nel tempo, l'istituto della pensione integrata al trattamento minimo abbia subito delle modificazioni e dei cambiamenti aggiungendo volta per volta confusione a confusione, disparità a disparità. E il provvedimento che noi oggi qui stiamo esaminando non precostituisce peraltro una soluzione efficace e definitiva a tali questioni, infatti si rivolge esclusivamente ad un numero molto basso di soggetti: 36 mila dei circa 400 mila potenzialmente interessati all'integrazione al trattamento minimo. Quando il provvedimento è stato discusso presso la Commissione di merito, il Governo ha detto che i soggetti interessati erano circa 60 mila ma a noi risulta — ed è per questo che siamo molto preoccupati — che siano 400 mila. Se i soggetti interessati fossero davvero 60 mila, comunque rimarrebbero esclusi migliaia di soggetti interessati; comunque un conto è sanare la posizione di 400 mila soggetti ed un conto è sanare quella di 60 mila soggetti. Se i soggetti sono quelli indicati dal Governo, esso avrebbe dovuto fare un sforzo in più per sanare la situazione di tutti gli aventi diritto all'integrazione al minimo.

Ribadisco che, secondo noi, gli aventi diritto sono circa 400 mila e per questo, a nome del gruppo di Forza Italia, esprimo grande preoccupazione oltre che la più ferma contrarietà alla impostazione complessiva di questo provvedimento che rischia di produrre ulteriori discriminazioni all'interno di questo settore.

Peraltro il provvedimento si rivolge solo ad alcune categorie di soggetti ed in particolar modo a tutte quelle donne associate alla Ferdercasalinghe che, come hanno detto il relatore ed il Governo in Commissione lavoro, è particolarmente vicina al Governo di centrosinistra. L'approvazione di questa proposta di legge, che sana solo una parte dell'intera platea degli aventi diritto, appare infatti più che altro ispirata a ragioni elettorali. Noi, invece, riteniamo che occorra approfondire maggiormente i temi affrontati dal

provvedimento, individuando un meccanismo di integrazione che, in armonia con le indicazioni in materia espresse dalla Corte costituzionale, assicuri uguaglianza di trattamento a tutti i soggetti interessati, in particolare sotto il profilo della valutazione delle relative posizioni reddituali.

Signor Presidente, avremmo preferito eliminare le disparità esistenti, semplificando altresì i complessi adempimenti richiesti per la certificazione delle condizioni reddituali che obbligano l'INPS all'accertamento delle condizioni con il riesame delle posizioni lavorative e contributive degli interessati: ritengo che per l'INPS sarà difficile rivedere i meccanismi perversi per il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo dei singoli soggetti.

In conclusione, signor Presidente, la proposta di legge approvata dal Senato non detta una nuova disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni, ma si limita a regolamentare alcune situazioni di specie riguardanti pensioni di vecchiaia, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, nei confronti dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 avevano già maturato 15 anni di contribuzione; lavoratori dipendenti o autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992; lavoratori dipendenti assicurati da almeno 25 anni e occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane annue; lavoratori dipendenti che, al 31 dicembre 1992, avevano maturato un ammontare di contributi che, anche se incrementato dei contributi versati o che avrebbero potuto essere versati nel periodo dal 1° gennaio 1993 alla data di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non potevano comunque raggiungere l'ammontare di contributi richiesto per la pensione di vecchiaia, come previsto dal decreto legislativo n. 503 del 1992.

L'applicazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge comporterebbe — come già ho avuto modo di dire — tempi molto lunghi, in quanto richiederebbe l'accertamento delle condizioni ivi

previste caso per caso, con il riesame della posizione lavorativa e contributiva degli interessati, la cui individuazione non sarebbe peraltro di facile rilevazione.

Signor Presidente, a nostro avviso la proposta di legge dovrebbe essere emendata nel senso di statuire una disciplina del trattamento minimo uguale per tutte le pensioni, indipendentemente dalla decorrenza e facendo salvo il trattamento in atto per le integrazioni attribuite in base alla previgente disciplina, se più favorevole, con riassorbimento dei futuri miglioramenti.

Il gruppo di Forza Italia, attraverso i propri emendamenti, farà in modo che la proposta di legge sia modificata nel senso di riconoscere a tutti i soggetti interessati questo sacrosanto diritto e non farà come questo Governo di sinistra che discrimina ancora una volta una parte dei lavoratori che non si riconoscono in determinate organizzazioni.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 6250)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Valetto Bitelli.

MARIA PIA VALETTO BITELLI, *Relatore*. Signor Presidente, comprendo e condivido la volontà di miglioramento del testo al nostro esame manifestata dai colleghi di Alleanza nazionale e di Forza Italia che sono intervenuti in discussione generale. Debbo, tuttavia, sostenere, promuovere e dare più spazio allo spirito del provvedimento in esame, che è quello di risolvere il problema. Non è vero infatti che una soltanto delle associazioni che difendono e sostengono tale richiesta spinge per l'approvazione del testo così come viene proposto all'Assemblea; anche altre associazioni e singoli lavoratori si sono mossi chiedendo alla relatrice, alle forze politiche, alle Presidenze dei due

rami del Parlamento e credo anche al Governo una rapida approvazione di questo provvedimento.

Inoltre, mi pare piuttosto singolare la determinazione del numero dei potenziali aventi diritto a questa integrazione indicata dai colleghi Pampo e Santori, poiché le stime previste dall'INPS non superano mai le decine di migliaia di soggetti cui faceva riferimento la sottosegretaria Piloni, mentre del dato di 400 mila potenziali aventi diritto non abbiamo avuto alcuna conferma in tutto l'iter del provvedimento da nessuna rilevazione ufficiale né da alcuna quantificazione dei possibili oneri di spesa.

Vorrei rispondere al collega Pampo, che ritiene che questa sanatoria rappresenti un'ulteriore conferma della soppressione dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo, facendogli presente che, in realtà, non si tratta di questo poiché, come ho detto nel mio intervento, le modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 503 del 1992 e anche questa sanatoria non toccano la situazione dei non coniugi, delle persone che hanno reddito proprio oppure delle persone legalmente separate; riguardano, invece, evidentemente, i coniugi non separati legalmente, per i quali vige il limite di tetto di reddito cumulato con quello del coniuge.

Per quanto concerne il problema del costo della vita, al quale il collega faceva riferimento all'inizio del suo intervento, ed anche l'aspetto delle soglie di povertà in relazione alle quali si calcola il reddito (per il quale l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo era stato introdotto), mi pare che la sentenza della Corte costituzionale che ha rigettato la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 503 del 1992 risponda proprio a queste obiezioni.

Vorrei inoltre ricordare al collega Pampo che, per quanto riguarda le famiglie che hanno attualmente livelli di reddito minimi vicini alle soglie di povertà, non si può fare riferimento soltanto all'istituto dell'integrazione al trattamento minimo, soprattutto in relazione alle famiglie nelle quali uno dei coniugi sia

attivo sul lavoro, poiché attraverso la modifica del regime pensionistico, con il passaggio dal sistema retributivo al contributivo, è del tutto evidente che questa situazione si è già esaurita nei fatti, per quanto riguarda le famiglie di media età.

Questo trattamento riguarda, invece, una serie di soggetti che, avendo maturato i requisiti nel 1992, vorrebbero oggi vederli riconosciuti. Si tratta di una platea di dimensioni limitate, perché era limitato il numero dei soggetti che, nel 1992, al momento dell'approvazione del decreto legislativo n. 503, avevano maturato tali requisiti. Peraltro tale platea, oltre ad essere numericamente limitata, è anche circoscritta. Mi pare pertanto che le sollecitazioni rivolte siano solo parzialmente attinenti al tipo di intervento legislativo che si sta realizzando con questa proposta di legge.

Infine, vorrei far presente ai colleghi di Forza Italia e di Alleanza nazionale che nell'altro ramo del Parlamento vi è stata una sostanziale condivisione da parte di tutti i gruppi parlamentare della necessità di arrivare fino in fondo, seppure parzialmente, a questa vicenda.

Ricordo al collega Pampo che il gruppo di Alleanza nazionale al Senato ha espresso voto favorevole, pur con tutte le perplessità che, anche in quest'aula, non solo i colleghi dell'opposizione, ma anche io per prima, abbiamo espresso. Pertanto, mi appello a loro affinché rivedano la loro posizione per poter definitivamente approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di replicare.

ORNELLA PILONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, vorrei anch'io brevemente riprendere il concetto dell'istituto dell'integrazione al minimo che, come è stato molto opportunamente sottolineato, è un istituto con finalità importanti e con una sua funzione sociale. Riprendo anch'io questo concetto per dire che l'istituto dell'integrazione al minimo, proprio per

questi motivi, non è mai stato intaccato in quanto tale; il problema è stato semmai — come è stato detto e come del resto i colleghi sanno benissimo — quello di valutare il modo in cui applicarlo. Se tale istituto svolge anche funzioni sociali ed ha la finalità di migliorare le condizioni di vita delle persone, può trovare oggettiva giustificazione il riferimento al reddito familiare e non a quello individuale.

Per quanto riguarda questa parte di lavoratrici per le quali si chiede di migliorare la situazione precedente, vorrei ricordare, ancora una volta, che si tratta di persone — al di là delle loro scelte personali —, assai vicine al momento di andare in pensione, che si sono viste modificare aspettative di vita che, oltretutto, erano ravvicinate nel tempo. La relatrice ha fatto molto bene a ricordare che questa è una categoria sostanzialmente in esaurimento, viste le modifiche del sistema pensionistico apportate con legge n. 335.

Avremmo potuto compiere uno sforzo ulteriore? Sicuramente, ma è stato sottolineato, mi permetto di ricordarlo in qualità di rappresentante del Governo, che l'onere finanziario ha pesato molto sulle decisioni. Ho sentito auspicare in quest'aula che per il futuro, lo ha affermato anche la relatrice, si riescano ad apportare ulteriori miglioramenti: ritengo che in futuro si potrà ragionare su tale proposta, ma partendo dalla considerazione che il provvedimento al nostro esame comincia a dare significative e serie risposte ad una platea non piccola di persone. Anch'io non so quale sia la fonte che ha fatto una stima di 400 mila persone — anche in virtù di quanto ho affermato poco fa, vale a dire che si tratta di una categoria ad esaurimento —, ma cercherò di fare alcune verifiche. Tuttavia, quello che è certo è che questo provvedimento, che spero approveremo in tempi brevi, riguarda sicuramente qualche decina di persone che lo stanno attendendo da tempo.

PRESIDENTE. Il seguito della dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787 — Senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato) (6303); e delle abbinate proposte di legge Poli Bortone ed altri; Mammola ed altri; Scalia (951-6195-6621) (ore 10,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri: Legge-quadro in materia di incendi boschivi; e delle abbinate proposte di legge Poli Bortone ed altri; Mammola ed altri; Scalia.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 6303)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

Relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

I Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 10 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 6303)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto altresì che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Galdelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

PRIMO GALDELLI, *Relatore*. Generalmente la causa determinante dell'incendio di boschi è di origine antropica, eccezion fatta per i casi dovuti ai fulmini. L'auto-combustione è da ritenersi una giustificazione quantomai semplicistica ed erronea in quanto nei nostri climi non si verifica che in casi del tutto eccezionali e al più limitata ai soli fienili o alle discariche.

Le condizioni che influenzano sia l'inizio sia la prima propagazione degli incendi sono principalmente rappresentate: dalla quantità d'acqua che si trova nei tessuti delle piante, che può variare dal 2

al 200 per cento nei tessuti morti, indipendenza dalle condizioni atmosferiche ed in particolar modo dall'umidità relativa dell'aria; dal vento che, oltre a favorire l'afflusso dell'ossigeno quale comburente, determina l'avanzamento della linea del fuoco, provoca il preriscaldamento del materiale legnoso e quindi nuovi punti di inizio e di continuazione del fuoco stesso; dalla quantità, dimensione, disposizione dei materiali combustibili i quali, se sottili e non pressati, offrono maggiore superficie esterna all'ossigeno comburente.

Le condizioni favorevoli per l'inizio dell'incendio nel bosco si verificano più frequentemente in presenza di copertura morta disseccata, con soprassuoli giovani.

Le differenti condizioni meteorologiche — regime pluviometrico, dominanza dei venti, unitamente alle diverse tipologie forestali, al loro governo e trattamento — influenzano la frequenza stagionale degli incendi.

Per tali motivi, la questione delle cause non può essere chiarita con dati certi e documentati e richiede un'analisi profonda e molto allargata delle possibili motivazioni degli incendiari, per conoscere l'origine del fenomeno.

Il clima e l'andamento stagionale giocano un ruolo fondamentale nel predisporre una situazione di favore allo scoppio dell'incendio, per cui i periodi di non pioggia e di alte temperature determinano condizioni di estrema pericolosità.

Non vi è dubbio che la causa prima degli incendi boschivi vada ricercata essenzialmente nell'alto grado di depauperamento e del forte spopolamento delle zone dell'alta collina e dell'alta montagna. Un simile evento ha determinato nel tempo l'abbandono di tutte quelle pratiche agronomiche e selvicolturali che di contro in passato venivano effettuate nelle campagne e nei boschi, con il risultato di rendere il bosco meno soggetto nei confronti del fuoco.

I diradamenti, le ripuliture, il pascolo disciplinato, eventuali colture, facevano sì che il sottobosco non fornisse esca e, nel contempo, la presenza attiva dell'agricol-

tore e del pastore era garanzia e sicurezza per un rapido intervento anche quando l'incendio scoppiava.

Così, anche quando gli agricoltori, involontariamente, potevano essere causa dell'incendio, essi stessi provvedevano a spegnerlo direttamente; ciò era possibile grazie alla cospicua presenza demografica nelle zone di campagna oggi, di contro, fortemente diminuita ed invecchiata.

La situazione è quindi cambiata.

Una correlazione interessante è quella degli incendi boschivi con la circolazione veicolare. Infatti si vede che ad un progressivo aumento degli autoveicoli circolanti e dello sviluppo viario, aumentano in progressione gli incendi boschivi. E dal rilevamento dei punti d'innescio del fuoco si evince come moltissimi incendi abbiano inizio dal bordo di strade, autostrade e ferrovie.

Analizziamo ora alcune cause, quelle dolose e volontarie. Concepite e determinate dalla volontà degli uomini e a basso prezzo (il costo di un fiammifero) ottengono benefici personali per i quali la società pagherà prezzi altissimi (distruzione di un bosco) per tempi molto lunghi.

La prima categoria è quella degli incendi con i quali gli autori sperano di trarre profitto. Si ha così la distruzione di una massa forestale per la creazione di terreni coltivabili e di pascolo a spese del bosco o per iniziare altre attività; la bruciatura di residui agricoli, quali stoppie e cespugli, per la pulizia del terreno in vista della semina; l'incendio del bosco per trasformare il terreno rurale in edificatorio; l'incendio del bosco per determinare la creazione di posti di lavoro. Vi sono poi le cause relative all'attività di ricostituzione e di spegnimento: impiego del fuoco per operazioni colturali nel bosco, al fine di risparmiare mano d'opera; incendio nel bosco per l'approvvigionamento di legna.

Gli incendi da cui gli autori non traggono alcun profitto concreto sono dovuti al risentimento con trazioni di esproprio o ad altre iniziative di pubblici poteri. Vorrei citare, ad esempio, il caso dei parchi: quando si tratta di decidere gli

ambiti territoriali di un parco, molto spesso si verificano gli incendi; sono forme di piromania, per così dire, politica. Gli autori non traggono alcun profitto concreto anche da incendi dovuti a rancori tra privati, a proteste contro restrizioni all'attività venatoria, a proteste contro la creazione di aree protette, come prima dicevo, e ad atti vandalici.

Vi sono poi anche gli incendi provocati dai piromani. Il piromane è una persona che dà fuoco a qualsiasi oggetto per scaricare la sua angoscia interiore. Senza dubbio la piromania è un'infermità poco frequente, il cui rapporto con gli incidenti rurali in Italia è molto scarso. Contrariamente agli ultimi gruppi sopracitati, le motivazioni socio-economiche sembrano meglio spiegare l'attività degli incendiari.

Le cause colpose o involontarie sono legate all'imprudenza, alla negligenza o all'ignoranza delle persone che involontariamente provocano incendi.

Le cause naturali, infine, sono legate all'azione di innesco di eruzioni vulcaniche, di fulmini e di autocombustione. Gli incendi boschivi sono il campanello di allarme di squilibri sociali per un duplice motivo: sono molto spesso manifestazioni cruente di tensioni tra interessi economici contrastanti e, soprattutto, possiedono una forte carica simbolica di protesta e di disagio; rappresentano nell'immaginario collettivo il simbolo della distruzione e dello sfregio contro il patrimonio di tutti. Il problema degli incendi è, quindi, particolarmente sentito dalla pubblica opinione; costituisce una questione grave ed urgente che comprende diversi ambiti della vita sociale e civile del paese e pone, in modo categorico, la necessità di predisporre misure adeguate.

Il fuoco mostra nelle foreste e nei boschi una presenza ricorrente, anno dopo anno, con intensità devastatrice e in continua ascesa. Oggi non vi è paesaggio naturale e vegetale che non sia stato più o meno intensamente modellato dal fuoco.

I vasti e frequenti incendi forestali degli ultimi anni, accompagnati da frequenti squilibri termici e da eventi climatici eccezionali per aumento del CO₂,

possono aggravare i rischi di desertificazione, come viene segnalato dai più autorevoli organi scientifici.

Non mancano nel nostro paese eventi climatici eccezionali che, anche nel recente passato, hanno lasciato il segno, a causa del fenomeno della concentrazione elevata di precipitazioni dopo prolungati periodi di siccità, prima con gli incendi boschivi, poi con numerosi allagamenti; vi sono poi fenomeni di dissesto idrogeologico che causano perdita di vite umane e danni al patrimonio agricolo e forestale.

Il fenomeno degli incendi è aumentato progressivamente a partire dagli anni settanta, con oscillazioni legate all'andamento climatico e alle azioni dell'uomo, e ha raggiunto, in alcuni anni dell'ultimo decennio, frequenza ed intensità preoccupanti.

Sono aumentati i fattori di degrado e di aggressione dell'ambiente, portando i boschi, con la frequenza sempre più alta degli incendi, verso una fase di abbandono e di declino.

Gli incendi boschivi, responsabili di gravi danni a carico del patrimonio naturale di interesse collettivo, hanno assunto in questa fase della stagione estiva aspetti allarmanti, ponendo l'esigenza di perfezionare il sistema globale di prevenzione e di difesa attiva già operante sul territorio nazionale.

Il quadro che si è definito nei primi giorni di luglio ha conferito al fenomeno carattere di vera e propria calamità per la consistente distruzione di risorse forestali e naturali, per i danni arrecati all'ambiente e al paesaggio e per la perdita di vite umane. Lo scarso numero di precipitazioni avutesi dall'inizio dell'anno ad oggi, le previsioni meteorologiche a medio termine e i devastanti incendi verificatisi negli ultimi giorni consentono di anticipare che l'estate, ormai in corso, ben difficilmente non lascerà un segno duraturo nel patrimonio forestale dell'Europa e del nostro paese in particolare. Il fenomeno per ampiezza e gravità ha assunto i connotati di emergenza nazionale: è in via di emanazione la dichiara-

zione dello stato di emergenza nei territori delle regioni maggiormente danneggiate.

Nel 2000, dal 1° gennaio al 30 giugno, si sono verificati circa 2.200 incendi che hanno interessato complessivamente 17.200 ettari di cui 8 mila boscati.

L'andamento registrato nei primi sei mesi dell'anno in corso, rispetto allo stesso periodo del 1999, in cui si sono verificati 2.265 incendi che hanno interessato una superficie complessiva di 21.460 ettari, di cui oltre 12 mila boscati, evidenzia un contenimento del fenomeno, soprattutto in termini di superficie boscata.

Le particolari condizioni climatiche dei primi giorni di luglio, caratterizzate da temperature elevate, forti venti e prolungata siccità, hanno determinato le condizioni più favorevoli al rapido propagarsi di numerosi incendi, particolarmente nelle regioni centromeridionali ed insulari: 140 roghi nella sola giornata dell'8 luglio, che hanno provocato anche tre vittime.

Secondo i dati provvisori comunicati dal Corpo forestale dello Stato, nella prima decade del mese di luglio si sono verificati circa 1.600 incendi, che hanno percorso una superficie totale di 22 mila ettari, di cui 7 mila boscati (una superficie pari a quella distrutta nei primi sei mesi dell'anno).

Nei primi giorni di luglio i dati relativi al numero degli incendi ed alle superfici percorse dal fuoco ripropongono la stessa emergenza, unitamente alla necessità di fronteggiare tale fenomeno, sempre più ricorrente ed imprevedibile, in maniera adeguata.

L'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, particolarmente complessa per i diversi ambiti operativi coinvolti, è di competenza delle regioni per quanto riguarda l'intervento terrestre e dello Stato per il concorso aereo, ai sensi della legge n. 47 del 1975.

Il servizio antincendio, operativamente, viene assicurato dal Corpo forestale dello Stato, quale organo tecnico e di polizia, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai quali si aggiunge

personale di supporto messo a disposizione da enti locali, volontari e, in casi di grave emergenza, dall'esercito.

I problemi si configurano in misura maggiore nelle regioni in cui non vengono rispettati i piani antincendio: le regioni che non si adeguano ai propri piani antincendio rinunciano ad uno strumento essenziale attraverso il quale gestire un'attività di loro competenza e sanciscono un vuoto normativo.

In tali condizioni è evidente che strumenti legislativi come quelli esistenti non sono più in grado di assolvere pienamente alle funzioni di riordino e di pianificazione del settore e pongono l'urgenza di adottare un nuovo quadro normativo che individui specifiche responsabilità ai diversi livelli e fornisca le coordinate per un'opportuna integrazione dei differenti apparati operativi.

Il sistema normativo che ha finora disciplinato la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi è la legge n. 47 del 1975; nei venticinque anni trascorsi dall'approvazione di quella normativa si sono verificati nel paese straordinari cambiamenti nel sistema istituzionale, economico e sociale. Un forte decentramento di funzioni e competenze ha accompagnato la riforma degli enti locali. In considerazione delle accresciute e pluridisciplinari competenze trasferite dallo Stato alle regioni, era opportuno e necessario realizzare un efficace coordinamento delle amministrazioni interessate per una migliore funzionalità dell'intero servizio antincendio.

Per affrontare in modo razionale il problema degli incendi boschivi è indispensabile, innanzitutto, un mutamento di approccio: non è più accettabile farvi fronte con il solo meccanismo di allerta e spegnimento, perché difendersi dagli incendi boschivi non è più sufficiente: è necessario combattere contro gli incendi con un'attività multisetoriale, articolata, in una parola un'attività di prevenzione che, tra gli altri, chiami direttamente in causa la ricerca, l'innovazione tecnologica e i cittadini.

In primo luogo, è fondamentale attuare con accuratezza e rigore una silvicoltura

di prevenzione, cioè quell'insieme di accorgimenti strutturali e manutentivi che rendano la macchia poco vulnerabile agli inneschi e, soprattutto, alla propagazione delle fiamme.

Facendo ricorso ai capisaldi dottrinari della silvicoltura, climatologica e meteorologica, è necessario elaborare le mappe di vulnerabilità riferite alle aree boscate, ancorandole ad indicatori di rischio misurabili a distanza o in sito, al fine di consentire il monitoraggio della situazione in tempo reale e di lanciare l'allarme prima che gli inneschi abbiano luogo.

Per poter intervenire tempestivamente, e quindi con maggiore efficacia, sui focolai o sugli incendi già in atto, risulterebbe di utilità essenziale asservire alla copertura satellitare una rete di sensori al suolo.

In tal senso è stata predisposta la proposta di legge n. 6303, già approvata dal Senato, recante nuove norme per la difesa dei boschi dagli incendi. In sede d'esame presso la competente Commissione, il testo è stato emendato in alcune parti, senza modificarne l'impianto originario, allo scopo di migliorare alcuni aspetti essenziali della problematica.

Le modifiche introdotte offrono un quadro istituzionale più organico in quanto, oltre a derivare in gran parte dalle proposte delle regioni, individuano meglio i livelli di azione della costituenda agenzia della protezione civile, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il riconoscimento di un ruolo di collaborazione di tali strutture portanti dell'attività antincendio trae origine dalle loro competenze istituzionali in materia agricola e forestale, ivi compresa la salvaguardia del patrimonio boschivo dai diversi fattori di aggressione, e dal fatto che si tratta di strutture specializzate ad elevata operatività in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

L'attività antincendio ha raggiunto oggi una complessità che non aveva nel passato per l'aumento degli incendi e la portata da questi assunta, per le gravi conse-

guenze ecologiche ed economiche e per i rischi connessi alla pubblica sicurezza.

La collaborazione tra questi organismi è la condizione imprescindibile dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni finalizzate al sistema di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, in modo che le esperienze maturate e le specificità professionali trovino la massima espressione e la più profonda integrazione e sinergia per l'attuazione dei piani regionali e per l'attività di coordinamento della protezione civile.

Alle regioni viene infatti affidato il ruolo centrale in quanto a loro compete la responsabilità di redigere, approvare e attuare il piano di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

La Commissione ha iniziato l'esame in sede referente dei provvedimenti in materia di incendi boschivi il 16 novembre 1999; successivamente, ha deciso di adottare come testo base la proposta di legge n. 6303, già approvata dalla XIII Commissione del Senato in sede legislativa; è stato poi nominato un comitato ristretto al fine di approfondire le questioni connesse alla materia, svolgendo un'adeguata istruttoria legislativa.

Nel corso delle riunioni del Comitato ristretto sono state svolte le audizioni di numerosi soggetti, tra cui i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, il direttore del Corpo forestale dello Stato e il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio. Successivamente, è stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti ed il Comitato ristretto si è nuovamente riunito al fine di valutare le proposte emendative.

Tuttavia, l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta odierna del provvedimento ha in parte compresso i tempi di esame dello stesso e degli emendamenti ad esso presentati. Il relatore ha pertanto presentato, sulla base dei lavori del Comitato ristretto, un nuovo testo della proposta di legge, che la Commissione ha deliberato di adottare come testo base nella seduta dell'11 luglio scorso. Successivamente, in considera-

zione dei ristretti margini di tempo disponibili, la Commissione ha focalizzato l'esame sugli emendamenti, presentati al nuovo testo, che sono stati ritenuti, in base alle indicazioni dei gruppi ed ai pareri espressi dal relatore e dal Governo, relativi ad aspetti di maggiore rilievo e compatibili rispetto alla formulazione complessiva del testo.

Sono stati comunque richiesti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul nuovo testo. In particolare, le Commissioni VII (Cultura) e XIII (Agricoltura) hanno espresso parere favorevole; l'XI Commissione (Lavoro) ha espresso una valutazione di nullaosta; la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni, la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole con condizioni e la I Commissione (Affari costituzionali) parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Per quanto concerne il parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, deve intendersi sostanzialmente recepita la seconda osservazione in quanto i rilievi relativi all'opportunità di lasciare all'autonoma determinazione delle regioni gli aspetti organizzativi e procedurali concernenti la pianificazione regionale appaiono superati nel nuovo testo predisposto dal relatore sulla base dei lavori del comitato ristretto.

Per quanto concerne il parere della I Commissione (Affari costituzionali), sia le condizioni sia l'osservazione ivi contenute sono state integralmente recepite dalla Commissione, con l'approvazione degli emendamenti presentati a tal fine dal relatore.

In merito al parere espresso dalla II Commissione (Giustizia), la Commissione ha ritenuto opportuno approfondire ulteriormente la materia al fine di individuare una più appropriata formulazione del testo, rispetto a quello approvato dal Senato, degli articoli 9 e 10. Prevedendo la soppressione dei commi da 1 a 9 dell'articolo 9 e dell'articolo 10, così come richiesto dalla II Commissione, vi era il rischio di creare un vuoto normativo nella

disciplina penale del settore, considerato che con il provvedimento in esame si intende abrogare la legge n. 47 del 1975, che prevede sanzioni di carattere amministrativo e rinvia alla disciplina codicistica per la definizione di alcune fattispecie relative agli incendi boschivi.

L'articolo 1 definisce le finalità e i principi. In particolare, si ribadisce il concetto fondamentale della conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale dagli incendi boschivi, attraverso un lavoro coordinato di prevenzione e di repressione effettuato con una strategia integrata da parte di tutti gli enti competenti.

L'articolo 2 enuncia la definizione di « incendio boschivo » specificando che di esso si tratta anche qualora interessi non solo aree boscate, ma anche strutture o infrastrutture antropizzate site in esse, nonché terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a boschi.

L'articolo 3 predispone l'istituzione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'articolo 5 dispone le attività formative in materia di educazione ambientale.

L'articolo 6 introduce invece le attività informative.

L'articolo 7 disciplina la lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare specificando le tipologie degli interventi.

L'articolo 8 interessa la redazione dei piani nelle aree naturali protette. L'VIII Commissione ha accolto il parere della Commissione affari costituzionali che ci ha chiesto di ripristinare il testo del Senato.

L'articolo 9 regola i divieti e le prescrizioni. Su questo punto, signor Presidente, credo che dovremo lavorare in questi giorni. Per l'articolo 10 valgono le stesse considerazioni.

Rispetto agli articoli 9 e 10, quindi, è necessario ritornare su alcune specificazioni. All'articolo 11 sono previste le disposizioni finanziarie per l'attuazione del testo. A tal proposito mi preme rilevare due aspetti: il primo, molto positivo, stabilisce che la ripartizione dei finanziamenti alle regioni avviene per

metà sulla base del terreno boscato di ogni regione e per l'altra metà in modo inversamente proporzionale alle superfici boscate percorse dal fuoco negli ultimi cinque anni sulla base del principio: « più fuoco, meno finanziamenti ». L'altro aspetto riguarda invece l'ammontare delle somme disponibili che appare insufficiente, a mio avviso. Auspico pertanto che il Governo provveda in questi giorni all'adeguamento di tali risorse.

All'articolo 12 si dispone l'abrogazione di due leggi precedenti che risultano di fatto sostituite e superate dall'attuale testo. Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore, lei ha spaccato il cronometro: esattamente venti minuti!

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SEVERINO LAVAGNINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tassone, al quale ricordo che ha solo quattro minuti di tempo a disposizione. Glielo dico, conoscendo la nota facondia che tutti ammiriamo.

MARIO TASSONE. Sono rammaricato e rattristato, signor Presidente, per il fatto che me lo abbia ricordato. In quattro minuti cercherò di fare qualche valutazione generale. La prima non è una valutazione, ma un atto di cortesia nei confronti del relatore e nei confronti della Commissione per il lavoro svolto, anche se devo rilevare l'estremo ritardo con cui questo provvedimento, dalla trasmissione dal Senato, giunge all'esame dell'Assemblea.

Si tratta di un provvedimento urgente, ma l'urgenza l'abbiamo sempre avvertita in ogni occasione e in ogni circostanza di questo tipo, soprattutto in questo periodo quando gli incendi boschivi sembrano prevalere su altri problemi e occupano spazi enormi sui *mass media*.

Vi è stato certamente un ritardo, forse nostro. È una problematica che più volte è ritornata alla nostra attenzione e alla nostra valutazione e l'ho già detto la volta scorsa, quando ci siamo confrontati in quest'aula con il sottosegretario Lavagnini e quando abbiamo sottolineato e rimarcato, ovviamente non i ritardi del Governo (non è un problema di ritardi), ma lo iato, la dicotomia, lo stacco tra gli impegni che sono stati assunti nel tempo, durante le emergenze, quando infuriavano gli incendi, e le realizzazioni pratiche. Soprattutto, ritengo che l'attività parlamentare e l'attività del Governo dovrebbero produrre una sinergia, invece non ho visto un forte impegno del Governo per portare avanti un provvedimento di questo tipo.

Certamente, una legge quadro sulla protezione civile e sugli incendi, soprattutto, è necessaria. Ne abbiamo fortemente bisogno. Allora, l'interrogativo che mi pongo è il seguente: questo provvedimento è sufficiente? Onorevole relatore, lei ha fatto un'esposizione egregia e credo che ci sia un retroterra di lavoro e di impegno. Onorevole senatore Lavagnini: è sufficiente questo provvedimento?

Questo è un dubbio che a me viene perché sicuramente alcune previsioni sono già contenute nella legislazione precedente e vigente, anche se alla fine del testo vi è una abrogazione di norme della legislazione previgente (il testo che viene licenziato dalla Commissione ne fa esplicito riferimento), ma alcune disposizioni — come per esempio, l'intera normativa riguardante la protezione civile — non previste nella legislazione vigente o previste nella legislazione previgente non sono contenute in una legge quadro che, ritengo, invece doveva prevederle nel momento in cui si istituiva il commissario per la protezione civile e si realizzava il collegamento con gli enti locali.

Nel provvedimento vi è un riferimento alle regioni, non però agli enti sub-regionali, in particolare ai comuni: ep-pure, al riguardo, in quest'aula è sempre emersa una contraddizione, o quanto meno una confusione, in ordine alle responsabilità; anzi, talvolta, abbiamo regi-

strato uno scarico di responsabilità del Governo nei confronti di regioni e comuni. L'anno scorso, infatti, Barberi sollecitò una riforma anche con riferimento alle responsabilità che dovrebbero avere i comuni, poiché, o si danno mezzi, strumenti, responsabilità ai comuni, oppure tutto rimane in capo alle istituzioni centrali.

Non basta, dunque, affermare la centralità e la potestà programmatica rispetto al territorio delle regioni, che può non significare nulla; bisogna capire quali opzioni e quali scelte di fondo sul piano culturale e gestionale compiono le regioni, in relazione alle condizioni che si prevedono per le regioni stesse...

PRESIDENTE. Onorevole Tassone, deve concludere.

MARIO TASSONE. Mi avvio a concludere, purtroppo, signor Presidente.

Mi consenta un'ultima battuta: questo provvedimento è in contraddizione, onorevole presidente della Commissione agricoltura...

SAURO TURRONI, *Presidente della VIII Commissione*. Della Commissione ambiente!

MARIO TASSONE. Chiedo scusa: d'altronde volevo fare una battuta, poiché abbiamo un Governo cui partecipano gli ambientalisti ma, purtroppo, ci troviamo noi a dover fare una parte fondamentale, anche se, per carità, non pretendiamo di sostituire quelli che si autodefiniscono ambientalisti: sarebbe come se noi che abbiamo fede volessimo sostituire i sacerdoti! Questo mai, anche se molte volte ci assumiamo impegni in una certa direzione più di altri, voglio dirlo con estrema chiarezza.

Desidero infine evidenziare la contraddizione che riguarda i forestali, oltre che il problema dei vigili del fuoco. In base a determinate norme, il Corpo delle guardie forestali dovrebbe essere assegnato al livello regionale: sono contrario a tale previsione, i colleghi Turroni e Galdelli lo

sanno, ma in questa sede voglio sottolineare che a tale riguardo vi è una contraddizione che dovete risolvere, per capire come si armonizzino le norme al nostro esame con lo stato di confusione esistente in materia nella maggioranza.

Ho finito, signor Presidente, la ringrazio per la sua attenzione e la sua pazienza.

PRESIDENTE. Come sa, l'ascolto sempre molto volentieri.

È iscritto a parlare l'onorevole Marinacci, al quale ricordo che ha nove minuti. Ne ha facoltà.

NICANDRO MARINACCI. Signor Presidente, ribadisco il concetto espresso dall'onorevole Tassone, ma voglio andare un po' oltre con la mia riflessione. Per quanto riguarda la proposta di legge al nostro esame, ritengo sia giusto occuparsene, poiché se ne sentiva l'esigenza, ma spero che la stessa non arrivi all'esame dell'Assemblea solo a causa dell'emotività del momento. È stata infatti approvata e trasmessa dal Presidente del Senato un anno fa e soltanto oggi giunge all'esame della nostra Assemblea, dopo che, all'inizio della stagione estiva, gli incendi hanno già compiuto la loro opera di devastazione.

Chi vi parla — è inutile ripeterlo ancora in quest'aula — è parte interessata per quanto riguarda la difesa del territorio e gli interessi dei cittadini del comprensorio garganico con riferimento agli incendi boschivi. Spero dunque che la proposta di legge in esame non rimanga, come tante altre, o non riesaminata dal Senato in quest'ultimo scorcio di legislatura, oppure, se approvata, non applicata. Stiamo soffrendo il problema degli incendi boschivi in tutto il paese, nel centro-sud in particolare, ed il sottosegretario Lavagnini mi deve scusare se nell'ultima occasione siamo stati un po' veementi nei confronti non della sua persona ma dell'istituzione. D'altro canto, da questi banchi, fin dal 1996, quando sui banchi del Governo siede il professor Barberi, evidenziavamo il problema della carenza di

Canadair ed i problemi organizzativi delle forze da impiegare nello spegnimento degli incendi. Ebbene, allora, a parole, si dichiarava che la dotazione di *Canadair* sarebbe stata rinforzata e rilocalizzata sul territorio. Nel 1996 ve ne erano 10 o 13, alcuni sempre in manutenzione, e 10 o 13 sono ancora oggi, alcuni sempre in manutenzione, altri non rilocalizzati sul territorio, come se il centro sud fosse una terra da bruciare e il centro nord da salvare.

Devo dare atto alla Commissione di avere svolto un buon lavoro, ma sarebbe stato necessario, in alcuni casi, interpellare le autorità locali. Ripeto, la Commissione ha lavorato bene e sono onorato di farne parte e di partecipare ai suoi lavori, ma le autorità locali sono quelle che operano in trincea, quindi possono esprimere pareri nel merito. Il collega Galdelli ha parlato di più fuochi e meno finanziamenti; occorre valutare, però, dove si sviluppano i fuochi perché, come lei giustamente ha detto, collega Galdelli, l'autocombustione non esiste. L'incendio è sempre di natura accidentale o dolosa. Alcuni inesperti dicono che sono i pastori a provocare gli incendi, ma questi ultimi sono gli unici che non possono farlo per un motivo semplice: il giorno dopo, alla prima pioggia, quando ricresce l'erba, che è stata bagnata con acque salmastre o salate, non è più buona per gli armenti. Poiché provoca il carbonchio, l'allevatore che non sarà stato accorto a vaccinare la sua mandria, avrà una moria di bestiame senza precedenti. Pertanto, nel 99 per cento dei casi non può essere il pastore a provocare gli incendi e ciò è anche dimostrabile attraverso risultati di analisi veterinarie.

La proposta di legge in esame, una legge quadro in materia di incendi boschivi, pone alcuni spunti di riflessione. Ad esempio, all'articolo 4, comma 3, si legge: « Le regioni possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari in aree boscate... ». Signori dell'VIII Commissione, definiamo le aree boscate; devono essere soprattutto quelle site all'interno delle

aree parco, non le zone 2, ma le zone 1, perché nelle zone 2 sono permesse attività agrosilvopastorali. Spesso, non specificando tale aspetto, si rischia di finanziare attività che portano alla disantropizzazione all'interno delle zone 1, dove l'elemento umano è indispensabile. Infatti, ad esempio, nelle zone 1, la lepre non è scomparsa a causa del fuoco o del cacciatore, ma per colpa dell'uomo che non ha più coltivato gli orti e, quindi, la lepre non ha più trovato ciò di cui necessita. Dunque, questo è il momento per riflettere e preannunciare che presenterò un ordine del giorno in proposito.

Allora, occorre vigilare dove non esiste più l'elemento antropico e dove, forse, il piromane potrebbe avere gioco più facile, quindi sulle aree depresse e svantaggiate. Ancora, è necessaria una redistribuzione delle forze di terra e aeree sul territorio, sempre in quelle aree depresse e svantaggiate site nelle aree parco. Perché? Perché sono aree già caratterizzate, purtroppo, da pessima viabilità. Porto l'esempio del Gargano, di San Severo e Sannicandro Garganico, che distano 27 chilometri l'uno dall'altro, distanza che un automezzo dei pompieri percorre in 58 minuti: evidentemente sono 27 chilometri di strada in condizioni non buone. Allora, per entrare nel merito, è necessario che gli aerei non siano solo a Ciampino e che vi sia, quindi, una redistribuzione dei mezzi aerei, oltre che un potenziamento degli stessi. De Crescenzo diceva: « Meno male che non abbiamo aderito al Patto di Varsavia, altrimenti saremmo dovuti scappare con i gommoni dall'Italia verso la Francia ». Adesso non c'è più questo pericolo.

Nell'ambito della riforma dell'esercito, che stiamo giustamente compiendo, è necessario un reimpiego delle forze di terra nei territori in cui le persone vivono nelle aree depresse e svantaggiate per evitare che continuino a spopolarsi, perché queste persone sono isolate quando non hanno i servizi, ma lo sono ancora di più, colleghi Galdelli e Turroni — conosco la vostra sensibilità —, quando si verificano le tragedie ecologiche.

Provate a comporre un numero verde delle forze dell'ordine, ad esempio il « 1515 » del Corpo forestale. Rispondono: « Egregio sindaco, io sto a Roma e non conosco i problemi del Gargano ». Lo stesso vale per gli altri numeri di pronto intervento. Provate a telefonare, Presidente, provi anche lei: non risponde nessuno, oppure non sanno che fare e dicono di attivarsi attraverso la prefettura locale.

Con il vento di scirocco a 80 chilometri orari un incendio impiega 10 minuti per propagarsi in un campo arborato o pascolativo per 800 metri. Se un carro-botte dei vigili del fuoco ha bisogno di 60 minuti per arrivare, fate i conti e capirete cosa può fare quel carro-botte. Quindi, è necessaria una redistribuzione dei mezzi sul territorio, tenendo sempre presente che i due terzi dell'Italia sono costituiti da aree depresse e svantaggiate, cioè da una fascia montana o pedemontana.

Vorrei fare un'altra osservazione a proposito dell'articolo 7 circa il reclutamento del personale con « congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio ». Collega Galdelli, non vorrei che con questo articolo — mi riferisco all'articolo 7, comma 5 — si creasse un commercio dell'incendio. La manodopera bracciantile impiegata in queste aree in inverno deve essere la stessa manodopera che poi esercita la vigilanza e, se si dovesse verificare qualche incendio in quel periodo, essa va cambiata, perché deve capire che dal mantenimento di quel bosco può arrivare un sostentamento. Sono questi i momenti di riflessione su questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Marinacci, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

NICANDRO MARINACCI. Signor Presidente, vorrei concludere, perché un argomento del genere richiede momenti di riflessione.

PRESIDENTE. Il regolamento impone al Presidente non di limitare, ma di ricordare che i tempi sono esauriti.

NICANDRO MARINACCI. Concludo, signor Presidente.

Un altro momento di riflessione riguarda gli incentivi ai privati, che non possono essere proposti *sic et simpliciter* in tutte le aree. Vanno, invece, proposti incentivi ai comuni per la salvaguardia dei boschi comunali e demaniali, perché è lì che manca la difesa. Infatti, il privato tiene alla sua proprietà; può cambiare il suo bosco da ceduo ad alto fusto, ma lo mantiene. Eppure, con ordinanza, i sindaci possono sostituirsi al privato se questo non si dà da fare.

Pertanto, il gruppo a cui appartengo resta in linea di massima favorevole a questa proposta di legge, che, secondo noi, rappresenta l'inizio di un ragionamento, che spero non resti come la basilica di santa Chiara, dove sono state messe le porte di ferro dopo che si era verificato un furto.

È un provvedimento che deve essere perseguito con forza e deve essere approvato prima della fine della legislatura. In tal modo, ci mostreremo veramente seri agli occhi della gente che in questo momento sta piangendo per i danni che subisce annualmente a causa degli incendi (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CCD*).

PRESIDENTE. Onorevole Marinacci, il mio temperamento mi porta naturalmente a rispettare la necessità, che talvolta vi è, di concludere un ragionamento, specie quando è importante. Tuttavia, forse sarebbe necessario — lo dico a futura memoria — che la Conferenza dei presidenti di gruppo stabilisse tempi diversi, perché io personalmente ho difficoltà a disturbare i colleghi, ma sono costretto a farlo e mi dispiace. Lei sa come la penso.

NICANDRO MARINACCI. Sono argomenti tecnici.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stradella, che ha 17 minuti di tempo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO STRADELLA. Signor Presidente, non la metterò in condizioni

di richiamarmi perché rimarrò ampiamente al di sotto dei tempi che mi sono stati assegnati.

PRESIDENTE. Mi dispiace sempre.

FRANCESCO STRADELLA. Dico questo perché gli interventi svolti finora hanno in modo approfondito descritto la questione di cui ci occupiamo indicando anche alcune soluzioni. Questo mi indurrebbe a pensare che una conoscenza così perfetta del quadro generale non dovrebbe partorire una proposta così insufficiente rispetto ai bisogni esistenti. Tutti gli anni, con una frequenza divenuta ormai allarmante nel periodo estivo, ci troviamo a fare i conti con incendi che distruggono parti importanti del nostro patrimonio boschivo causando spesso vittime tra la popolazione e tra gli addetti all'opera di spegnimento. Tutto ciò crea, ogni volta che il problema si ripropone, un grave allarme sociale, mentre le pagine dei giornali si riempiono di polemiche sia sulla mancanza di mezzi adeguati per affrontare in modo appropriato il fenomeno degli incendi sia per le varie carenze rispetto ad un'adeguata opera di prevenzione.

Purtroppo però il dibattito e la ricerca di soluzioni appropriate si spengono ogni anno insieme ai fuochi estivi per riaccendersi al nuovo manifestarsi dei disastri.

La realtà impone invece a questo riguardo un serio dibattito che, analizzando i fattori che sono alla base di questi eventi, proponga soluzioni definitive sia in ordine all'attività di spegnimento degli incendi che alla realizzazione di un'efficace opera di prevenzione e salvaguardia del territorio.

Tra le proposte fin qui avanzate al riguardo, particolare menzione va fatta al ripristino della sezione speciale per gli incendi dolosi presso l'Arma dei carabinieri, nonché al completamento della regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato. Queste due prime proposte, che attengono principalmente all'espletamento della funzione preventiva, meritano particolare attenzione in quanto utilizzano

risorse già esistenti ed operanti sul territorio intervenendo unicamente in sede di migliore razionalizzazione del loro impiego.

Oltre alla problematica degli uomini da impiegare, si pone anche la pressante richiesta di fornire i reparti operativi di mezzi tecnici all'avanguardia da dislocare preferibilmente là dove gli incendi si manifestano con maggiore frequenza. Si è detto più volte che la prevenzione ed il monitoraggio del territorio sono elementi essenziali per garantire la tempestività dell'intervento e per evitare che il disastro si propaghi in modo non più rimediabile. Troppo spesso, infatti, il dilazionarsi dei tempi di spegnimento comporta un incremento esponenziale del danno e la sottoposizione delle popolazioni colpite ad ulteriori rischi.

Altro terreno importante è quello dell'analisi delle cause che sono alla base degli incendi boschivi. Queste possono essere riassunte principalmente in attività dolosa e attività colposa. A queste si aggiunge l'autocombustione che racchiude tutto lo spettro del fenomeno di cui ci occupiamo.

All'opera di prevenzione che si ritiene comunque basilare, va affiancata in questi casi un'adeguata opera di repressione dei fenomeni, che deve passare innegabilmente attraverso un riordino del sistema delle pene nei confronti di coloro i quali si rendano responsabili di questi fatti, non intendendo certo per riordino un inasprimento delle pene attualmente previste.

Inoltre, la situazione di grave degrado in cui versa buona parte del territorio boschivo, soprattutto nella parte di proprietà dei privati cittadini, alimenta il rischio che l'evento si possa verificare.

A questo proposito il gruppo parlamentare di Forza Italia si è reso ultimamente promotore di una proposta di legge che, attraverso incentivi fiscali a favore di privati cittadini proprietari di fondi sui quali insistono porzioni di territorio boschivo, intende promuovere l'opera di mantenimento di questi in condizioni accettabili ed atte a prevenire gli incendi,

nonché a consentire una migliore gestione dell'intervento, qualora questo fatto si dovesse verificare.

Questo aspetto è importante anche con riferimento alla funzione di allertamento e di tutela del territorio, non solo dagli incendi boschivi, ma anche in termini di difesa del sistema idrogeologico: spesso il territorio del nostro paese durante la stagione estiva è colpito da incendi, mentre in quella autunnale e primaverile è colpito da alluvioni talvolta gravi e disastrose. La presenza dell'attività umana con l'agricoltura di collina e di montagna è certamente un deterrente al verificarsi di tale fenomeno.

La proposta di legge in esame, sia pure nella bontà degli intenti manifestati, appare tuttavia di difficile applicazione e per questo scarsamente confacente a fornire una risposta esauriente alla piaga ultradecennale degli incendi boschivi; piaga che, se non sarà affrontata con strumenti efficaci, porterà il nostro paese all'incremento delle zone di desertificazione e ad un peggioramento generale della qualità della vita, nonché ad un ulteriore dapau-
peramento del nostro ecosistema.

Il patrimonio forestale italiano è una componente fondamentale delle bellezze naturali del bel paese e costituisce quindi una risorsa economica importantissima per il sistema Italia. L'industria turistica ha il maggior fatturato nell'economia del paese e rappresenta un volano fondamentale sotto il profilo economico ed occupazionale, proprio nelle aree economicamente più svantaggiate del paese, in particolare il Mezzogiorno e le isole. Pertanto, il fenomeno degli incendi colpisce fortemente l'economia là dove essa è più debole, accrescendo una situazione di disagio economico ed occupazionale già forte.

Esiste, dunque, un'esigenza prioritaria di prevenzione e di intervento al fine di preservare un patrimonio paesaggistico che è ed ancor più potrà essere in futuro fonte notevole di sviluppo. È particolarmente doloroso quando vediamo distruggere dalle fiamme i boschi o le macchie della Calabria, della Sardegna, della Cam-

pania, della Puglia e della Liguria, solo per citare alcune regioni che spesso vengono coinvolte da tale dramma. Sappiamo che con quei fuochi rischia di andare in fumo un'occasione di lavoro non precario per tanti giovani e meno giovani. Riteniamo perciò di fondamentale importanza che l'opera di prevenzione sia potenziata al massimo anche attraverso un ripristino del controllo del territorio e della legalità dove questa è carente, facendo crescere la coscienza civile e la consapevolezza che l'ambiente è un patrimonio di tutti e non una *res nullius*.

Accanto all'opera di prevenzione cui, a nostro giudizio, devono essere chiamati a partecipare anche i carabinieri con reparti specializzati, va potenziata la struttura di segnalazione degli incendi, in quanto troppo spesso oggi si interviene quando l'incendio è già vasto ed è difficile fronteggiarlo. Anche i mezzi di spegnimento vanno potenziati, adeguati e resi sempre disponibili, accelerando le operazioni di riparazione e di manutenzione che troppo spesso tengono a terra mezzi preziosi. Ma non si deve ricorrere solo all'intervento dei mezzi aerei: la lotta sul terreno deve essere potenziata e resa più tempestiva, accrescendo il numero degli effettivi a disposizione, coinvolgendo le comunità locali e migliorando la dotazione dei mezzi.

Il provvedimento al nostro esame rappresenta indubbiamente una presa di coscienza della gravità del fenomeno, però non tiene sufficientemente conto del ruolo delle autonomie regionali e locali che devono essere coinvolte maggiormente nella tutela del loro territorio, ma soprattutto non prevede una dotazione finanziaria adeguata alla gravità dei problemi.

Per tali ragioni, riteniamo il disegno di legge in oggetto un passo avanti ma non complessivamente adeguato ad affrontare in modo veramente incisivo la piaga degli incendi boschivi; nell'esame degli articoli proporremo emendamenti che lo rendano un reale strumento di prevenzione e di lotta al flagello che colpisce il nostro patrimonio verde (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gerardini. Ne ha facoltà.

FRANCO GERARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, ancora una volta in questi giorni stiamo assistendo ad un dramma ambientale: centinaia di incendi sono divampati in tutta la penisola e sono andati in fumo ettari ed ettari di vegetazione.

Penso, ad esempio, alle sigarette accese gettate dai finestrini da tanti autisti.

Mi ha sconvolto la notizia del giovane autostoppista arrestato in provincia di Campobasso per aver appiccato le fiamme per noia (così egli ha affermato ai carabinieri quando è stato arrestato) sulla statale adriatica, distruggendo circa 3 ettari di vegetazione.

Non so se la tesi della portavoce dei Verdi, Grazia Francescato — che io stimo moltissimo —, possa essere vera. In questi giorni la Francescato ha affermato che vi potrebbe essere l'eventuale responsabilità di operai forestali che incendierebbero i boschi del sud per garantirsi la forestazione e, quindi, l'occupazione. Avrò sicuramente le sue informazioni e i suoi dati certi. La tesi che in maniera anche subdola si aggira nelle aule parlamentari sulle responsabilità delle guardie forestali negli incendi mi sembra a dir poco offensiva nei confronti di una prestigiosa istituzione che, da anni, è in prima linea nella tutela e nella salvaguardia dei boschi, nonostante le carenze di organico. Il Corpo della forestale ha rappresentato, in questi anni, un baluardo ed un presidio spesso solitario in tante occasioni.

So di certo che l'impatto degli incendi boschivi, in termini ambientali, è fortissimo: è causa di alterazioni di suoli, di devastazione del paesaggio e di perdita delle biodiversità. Allo stesso modo sono certo che, venendo meno in molte realtà i presidi storici e culturali della civiltà contadina — aveva ragione poco fa l'onorevole Galdelli —, a causa della diminuzione dell'interesse economico delle aree rurali e forestali, si sono indebolite zone forestali spesso relegate ad aree marginali

senza manutenzioni selvicolturali. Questi sono tutti fattori che, insieme ai comportamenti umani, per colpa o per dolo, o a quelli che prima ricordavo in relazione alle esasperazioni climatiche, amplificano la sinergia negativa del fenomeno degli incendi boschivi.

La proposta di legge-quadro che stiamo esaminando, al di là di alcune modifiche migliorative che il dibattito parlamentare — ne sono certo — apporterà con l'approvazione di specifici emendamenti, rappresenta comunque uno strumento che fornisce risposte concrete, organiche e lungimiranti alla lotta contro gli incendi boschivi, a partire dalle importantissime attività di previsione e prevenzione del rischio. Si tratta di una proposta di legge-quadro che arriva dopo ben 25 anni dall'ultima legge, la n. 47 del 1975, che affrontò per la prima volta in maniera organica e sistematica la piaga degli incendi boschivi che, proprio in quegli anni — guarda caso —, incrementavano il numero e le superfici percorse dal fuoco e che con questo provvedimento, secondo una sana logica di delegificazione, noi proponiamo di abrogare.

Si tratta di un provvedimento che segue il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1997 e il decreto legislativo n. 112 del 1998, importanti momenti legislativi per la definizione delle diverse competenze. Il provvedimento al nostro esame, inoltre, intende affrontare il problema degli incendi non nella mera logica di un'emergenza ambientale, come spesso viene fatto, o come un'azione esclusivamente di protezione civile, ma sulla base di interventi globali, di azioni coordinate per costruire una vera e propria rete di interventi per la previsione, la prevenzione, lo spegnimento e la repressione degli incendi.

Per questo motivo, questo nuovo provvedimento valorizza molto l'opera e la conoscenza dell'ecosistema forestale — vorrei ricordarlo ai colleghi intervenuti in precedenza — attraverso l'utilizzo di sistemi satellitari, l'aggiornamento cartografico e la mappatura delle zone a rischio, nell'intento di dotare il sistema più di

strumenti di comprensione e di previsione che non di dati meramente statistici o storici, che spesso non sono serviti a nulla.

Le linee guida che dovranno essere emanate dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato alla protezione civile, ed i successivi piani regionali dovranno dare risposte efficaci e moderne volte a fare avanzare un sistema che, troppe volte, si perde nei meandri dell'insufficienza quantitativa e qualitativa dei mezzi, degli strumenti e degli addetti.

Anche quello che è avvenuto ieri a Capri, gentile sottosegretario, mi lascia perplesso, anche se non so se le notizie siano reali. In particolare, mi lasciano perplesso i motivi del ritardo dell'intervento, avvenuto dopo ben cinque ore dall'avviso dei vigili del fuoco. Mi lascia veramente perplesso! Bisognava capire quale mezzo si doveva inviare; non so se questo sia vero, però cinque ore sono tante, sono veramente troppe.

Sappiamo tutti che quando intervengono gli aerei ormai è già tardi e la battaglia è già stata persa. Questa proposta di legge comunque interviene su un apparato che in questi anni è in ogni caso notevolmente cresciuto, che deve essere adeguatamente utilizzato ed ulteriormente rafforzato.

Su questo ultimo fronte le novità sono concrete, con l'avvio al lavoro nei prossimi giorni di circa 1.600 nuovi agenti forestali; lo stesso discorso vale per quanto riguarda il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, con il relativo provvedimento attualmente all'esame del Senato per l'approvazione definitiva. In questo modo sarà possibile colmare un deficit quantitativo da troppo tempo esistente e denunciato dagli organi stessi.

Vi è stato un risultato paradossale in questi anni se compariamo gli sforzi apprezzabili compiuti dallo Stato — questo non possiamo smentirlo — con le sue articolazioni (è sufficiente pensare all'incremento della flotta aerea, che oggi può contare su decine di velivoli) ed il numero degli incendi e l'aumento delle superfici percorse dal fuoco.

Solo nel 1999, su 71.117 ettari di superficie totale interessati dagli incendi, ben 39.362 ettari erano boscati, un totale di superficie comunque inferiore alla media dell'ultimo quinquennio, con picchi interessanti per la Sardegna, la Calabria, la Liguria ed il Piemonte e con un'incidenza delle cause volontarie di circa il 70 per cento. Dunque la situazione sta migliorando, anche se lentamente, e per fortuna di questo possiamo prenderne atto.

Ritengo che molto delicato a tal fine è l'articolo 7 di questa proposta di legge che definisce a tale riguardo la cosiddetta « lotta attiva » contro gli incendi boschivi: è assolutamente necessario che vi sia un ruolo chiaro di ogni soggetto preposto e che si definiscano in modo altrettanto chiaro le attività di coordinamento delle operazioni, in particolare per quanto riguarda la direzione tecnica delle operazioni di spegnimento e le attività di pubblica sicurezza.

Credo — con ciò mi rivolgo al presidente Turroni e al relatore Galdelli — che sia opportuna un'attenta verifica del sistema per calibrare la sua efficienza.

Sul piano della repressione dei reati si è parlato di rischio zero per i piromani. Nel 1999 il Corpo forestale dello Stato ha contato 4.353 reati nel settore degli incendi, di cui per 4.091 atti non sono stati mai individuati i responsabili: diciamo che sono stati atti compiuti da ignoti. Un solo arresto è avvenuto in Campania. Vi è certamente una oggettiva difficoltà nell'individuare i colpevoli, anche a causa della carenza degli organici delle istituzioni preposte alla vigilanza spesso su aree molto estese; però c'è la necessità di inasprire le pene come è stato previsto agli articoli 9 e 10, per le diverse tipologie di reato e per le diverse gravità delle responsabilità.

Le norme previste all'articolo 9 costituiscono anch'esse un mix di prevenzione-repressione laddove sono previsti la non modificabilità della destinazione dei suoli e il divieto per determinati utilizzi delle

aree percorse dal fuoco. Si tratta di norme tese appunto a scoraggiare comportamenti dolosi.

È altresì necessaria una puntuale mappatura a cura dei comuni che potrà essere di volta in volta aggiornata nel tempo.

Ma certamente un'avanzata ed efficace lotta agli incendi non si attua solo con un rafforzamento dei controlli ed un inasprimento delle pene; è infatti importante realizzare un miglioramento strutturale dei boschi, diminuendone la vulnerabilità e, considerato che circa i due terzi di essi è di proprietà privata, sarebbe giusto ipotizzare un *bonus*, un'agevolazione fiscale, sviluppando forme consortili di gestione. Anche in ciò la proposta di legge dà alcune importanti risposte, come i contributi da parte delle regioni ai privati per la manutenzione e i compensi incentivanti al personale stagionale per la manutenzione in relazione ai risultati positivi conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Credo in questa norma, anche se alcuni colleghi prima hanno sollevato qualche dubbio sulla finalizzazione di questi finanziamenti. Tuttavia, essendo la maggior parte dei boschi di proprietà di privati, ritengo che anche questi ultimi debbano essere agevolati ed incentivati per la buona manutenzione del bosco.

Anche su questo fronte la legge dovrebbe dare qualche risposta più concreta, soprattutto con appositi ed aggiuntivi finanziamenti che spero — ma ne sono certo — emergeranno durante i lavori parlamentari. Un'occasione in più è costituita anche dai fondi strutturali dell'Unione europea che, come sappiamo, sono concessi con contributi del 50 per cento nelle zone ad alto rischio e del 30 per cento per quelle a medio rischio.

La necessità di utilizzare lavoratori socialmente utili e, con appositi accordi di programma, le organizzazioni del volontariato rappresenta un importante ed ulteriore strumento per rafforzare l'intero sistema organizzativo di prevenzione e di controllo.

Per concludere, signor Presidente, siamo di fronte ad un buon lavoro par-

lamentare per dotarci di una valida legge e per sconfiggere una brutta piaga del nostro paese, che deve perdere al più presto il triste primato di essere tra i più vulnerabili per la tutela e per la sicurezza dei propri boschi.

Credo che il lavoro parlamentare, che saremo chiamati a fare nei prossimi giorni, migliorerà ulteriormente l'articolato e darà risposte concrete a questo triste problema.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole De Cesaris, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà, avendo a disposizione 30 minuti che amministrerà con la sua nota saggezza.

EUGENIO RICCIO. Signor Presidente, sarò molto più contenuto.

Signor sottosegretario, il gruppo di Alleanza nazionale non può che far rilevare, per il mio tramite, il modo con il quale si è pervenuti alla stesura del progetto di legge al nostro esame. Si tratta della legge quadro in materia di incendi boschivi, che ha origini lontane in quanto, già nel 1975, la legge n. 47 prevedeva l'attribuzione, in materia di incendi boschivi, delle competenze alle regioni. Dopo la legge del 1975, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 definiva ulteriormente la materia.

Da allora ad oggi vi è stata una notevole evoluzione, in senso negativo, del problema degli incendi boschivi, mentre la macchina statale andava definendosi diversamente: nascevano il Ministero dell'ambiente e il dipartimento della protezione civile. Vorrei ricordare che già nel 1992 una direttiva comunitaria indicava la gran parte delle regioni italiane (tutte le regioni dell'Italia meridionale e tutte quelle dell'Italia centrale fino all'Emilia-Romagna) come zone ad alto rischio di incendio.

Eravamo nel 1992, ma questo campanello d'allarme, che pure proveniva dalla Comunità europea, non veniva raccolto, se è vero che nel 1995 si rendeva necessaria

la sentenza della Corte costituzionale n. 157, che richiamava il legislatore sulla necessità di una legge quadro — diceva il testo — «che riconduca a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti secondo un disegno organico e coordinato, non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione, di repressione dei comportamenti colposi e dolosi, di ripristino dei luoghi, di coinvolgimento delle collettività». Quella sentenza dichiarava anche l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge n. 497 del 1994, che escludevano il coinvolgimento delle regioni interessate nelle aree naturali protette (quelle inserite dalla Commissione nel testo al nostro esame) e l'impiego di operatori volontari.

Dal 1995 sono passati altri cinque anni; ogni anno, all'allarme sociale procurato dagli incendi, ricorrenti e sempre più estesi, si rispondeva durante il periodo estivo con lo strumento del decreto-legge.

Alleanza nazionale ha fatto di più, presentando, fin dal primo giorno di questa legislatura, una proposta di legge (l'atto Camera n. 951, prima firmataria l'onorevole Poli Bortone) che definiva in maniera davvero organica la materia, attribuendo e delimitando le responsabilità degli organismi interessati. Nemmeno a quella proposta di legge, però, è stata data risposta, tant'è che solo lo scorso anno, guarda caso in occasione dei rituali incendi boschivi estivi, l'VIII Commissione del Senato approvava in sede legislativa, direi in tutta fretta, il provvedimento al nostro esame.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera ed il 10 settembre 1999 è stato assegnato alla Commissione ambiente, dove, come è stato ricordato da più colleghi, ha «dormito», per poi risvegliarsi in occasione delle vicende di quest'estate, probabilmente senza un'attenta meditazione sul suo contenuto, frutto, a mio avviso, dell'emergenza dello scorso anno. Non vorrei che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare fosse il frutto della forse maggiore emergenza che riscontriamo esservi quest'anno.

Il problema degli incendi boschivi ci coinvolge tutti, non esistono differenze di appartenenza. Sappiamo tutti che gli incendi boschivi costituiscono davvero una calamità che deve essere combattuta. Credo allora che avremmo dovuto iniziare a pensare in maniera diversa anche a quella serie di iniziative collaterali che sono state da più parti proposte e che riguardavano, ad esempio, la creazione di un Ministero del territorio (della quale si è tanto parlato). Tuttavia, fino ad ora, questo argomento non è stato affrontato seriamente!

È stata istituita l'agenzia per la protezione civile. Sappiamo però quante difficoltà vengano — lo denuncia lo stesso direttore dell'agenzia, il professor Barberi — ancora oggi fraposte a che tale organismo inizi veramente il proprio cammino. Sappiamo quante difficoltà vengano fraposte per il potenziamento e la riorganizzazione di una cellula fondamentale come il Corpo forestale dello Stato, in particolare riguardo alla sua regionalizzazione o meno. Se non poniamo un'attenzione puntuale e precisa a questo problema, credo che non andremo da nessuna parte.

Vi è poi il problema — il relativo provvedimento è stato esaminato in prima lettura, per la verità, da questa Camera — del potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco.

Questi sono tutti problemi che rientrano nella problematica che stiamo trattando. Non affrontarli, significherebbe non delimitare le responsabilità e le competenze e quindi non rendere possibile quel salto di qualità che questa proposta di legge dovrebbe consentire di fare.

Se questa legge è il frutto della fretta — scusatemi per il bisticcio di parole —, allora vorremmo che almeno alcuni problemi venissero affrontati in maniera più compiuta, fermo restando che questa proposta di legge non può che essere il primo passo verso una rivisitazione dell'intera problematica in materia.

Come primo fatto, ricordo che la legge n. 47 del 1975 aveva, appunto, attribuito alle regioni la competenza in materia di

incendi boschivi; tale competenza è stata riaffermata dalla legge del 1977. Noi proponiamo ora l'abrogazione della normativa del 1975, ma lo facciamo quasi compiendo un passo all'indietro: non si procede infatti sulla strada del federalismo, del decentramento, ma spesso si assegnano allo Stato dei compiti che persino quella legge non gli aveva attribuito. Non solo, ma si ignora — perché non vi è molta traccia di tale questione in questa legge — la posizione degli enti locali minori, ovvero del comune e delle comunità montane, di cui vediamo traccia soltanto nella conferenza unificata!

Anche simili questioni andrebbero rivisitate e rideterminate. Parimenti, andrebbe meglio qualificato e quantificato il sostegno economico che si intende dare per rendere operativa la normativa. Invece, non abbiamo visto un granché considerato questo sostegno economico. Ricordo che lo scorso anno ho presentato una interrogazione, che non ha avuto risposta, con la quale chiedevo al sottosegretario, il professor Barberi, di farci capire per quale motivo due *Canadair* erano stati posti in vendita per il prezzo base di 7 miliardi e erano stati sostituiti prendendo a nolo dei *Dromedair* per il canone annuo di 5 miliardi e 700 milioni. Queste erano le notizie di stampa. Si sa che i *Dromedair* hanno, rispetto ai *Canadair*, due punti deboli: si possono rifornire solo a terra e hanno una portata di soli 1.500 litri a fronte della portata dei *Canadair* di 5.500 litri. Avrei gradito una risposta a quell'interrogativo.

Credo che non soltanto con gli annunci, non soltanto con la risposta (e nei momenti di emergenza) a mezzo di una legge o di una legge qualsiasi, si possa affrontare il problema né con una risposta che, cogliendo lo stato di ribellione intimo dei cittadini, parla *tout court* di inasprimento di pene.

Credo sia stato dato uno scarso rilievo, onorevole relatore, al parere della Commissione giustizia. Quel parere è davvero pregnante e non teme di essere smentito — a mio avviso — perché pone molti di quei problemi. Innanzitutto, il fatto che

sia stato ipotizzato un vuoto legislativo dalla soppressione dei primi nove commi dell'articolo 9 e dell'articolo 10, mi sembra non risponda a realtà in quanto l'incendio doloso e colposo è regolamentato dal codice penale negli articoli 423 e 449 e, laddove si tratti di incendio boschivo, dall'aggravante prevista nell'articolo 445 (circostanza aggravante) quindi si tratta di pene ben pesanti. L'ulteriore inasprimento delle pene porterebbe ad una conseguenza aberrante: ad esempio quella che l'incendio colposo verrebbe punito con pene superiori a quelle dell'omicidio colposo. Francamente non potrei essere d'accordo.

Gli incendi si combattono rimuovendo le cause, cercando di agire — e agendo — con la previsione e con la prevenzione, rafforzando queste attività e non con l'inasprimento di pene che — è notorio — non servono a nulla e che hanno il solo effetto di calmare la ribellione dei cittadini.

È un po' quello che avviene quando, avendo magari il Governo bisogno di denaro, si rivolge agli automobilisti per i quali prevede un inasprimento fiscale, pensando di aver risolto così il problema economico. Riteniamo, invece, che non sia proprio il caso di prevedere una diversa normativa in materia, poiché bastano le previsioni del codice penale e la normativa sulla demolizione di opere realizzate in zone attraversate da incendi boschivi prevista dalla legge n. 47 del 1985, nonché la successiva legge n. 431, quindi la normativa Galasso.

Passando agli altri articoli da considerarsi più importanti, desidero soffermarmi sull'articolo 8, relativo alle aree naturali protette, su cui mi sembra non ci si sia finora soffermati. È stato introdotto dalla Commissione un comma 1-*bis* che prevede una diversificazione dei piani regionali che riguardano le aree naturali protette regionali, i parchi e le riserve naturali dello Stato, nonché un piano predisposto dal ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, sentiti genericamente gli enti competenti e i soggetti gestori, senza nemmeno, per esempio, un riferi-

mento tecnico al Corpo forestale dello Stato. Non so quali motivazioni possano darsi di tale comma 1-*bis*, per esempio in riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998...

SAURO TURRONI. Che per l'appunto non si occupa dei parchi nazionali!

EUGENIO RICCIO. A me sembra piuttosto un'involuzione statalista sulla materia e quindi sarebbe opportuno puntualizzare meglio tale aspetto.

Mi rendo conto che l'introduzione del comma 1-*bis* dell'articolo 8 può essere, magari, il frutto di nuove convergenze politiche...

ANTONIO LEONE. Matrimoni!

EUGENIO RICCIO. Non so se si tratti di matrimoni, tuttavia certamente non va nel solco del decentramento, come concepito già dalla legge n. 47 del 1975.

In ultimo, la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'articolo 12 del testo del Senato, riguardante l'istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendio, nell'ambito del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri. Riteniamo che sia un errore ed invitiamo il Governo a puntualizzare meglio la propria posizione in ordine a tale specifico punto.

Sono queste talune delle osservazioni che è possibile fare sulla proposta di legge in esame, che tuttavia da noi viene salutata come un primo passo, una prima pietra nell'edificazione e nella ridefinizione, in generale, di tutta la problematica inerente al territorio. In tale veste e in tale prospettiva possiamo certamente guardarla con favore, invece, se volesse essere ritenuta il provvedimento definitivo di un determinato processo, allora no, ci troverebbe nettamente contrari e, come tali, impegnati ad un miglioramento sia in questa sede sia al Senato, dove il testo da noi approvato dovrà tornare (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, nell'VIII Commissione abbiamo dato impulso al provvedimento non appena si è conclusa, anche se non in modo definitivo, un'altra vasta serie di interventi di riforma che riguardano il nostro paese e l'organizzazione del nostro Stato. Mi riferisco alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, con il decreto legislativo n. 112; all'istituzione dell'agenzia di protezione civile; al potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco — come il collega Riccio ricordava — votato pochi giorni fa da questa Assemblea; al collegamento del Corpo dei vigili del fuoco presso il Ministero dell'interno; all'attuazione, ancora non definitiva, del decreto legislativo n. 143, che riguarda anche il Corpo forestale dello Stato. Siamo ripartiti velocemente, non appena i suddetti interventi si sono conclusi e, svestendomi della « camicia » di deputato e assumendo la veste di presidente della Commissione ambiente, devo dire che tutti i colleghi si sono impegnati al fine di far giungere in porto il provvedimento, mantenendo il confronto — lo devo sottolineare — in termini molto corretti, in un clima non usuale in questo momento politico.

Si tratta di una buona legge, una legge necessaria perché definisce un aspetto importante: si deve fare, innanzitutto, prevenzione. Tutti i compiti vengono attribuiti alle regioni. È una buona legge perché stabilisce sanzioni più pesanti — non concordo con quanto affermato dal collega Riccio — nei confronti di chi provoca incendi, perché definisce meglio e più rigorosamente l'impossibilità dell'uso per scopi edificatori, per la caccia, per il pascolo, dei terreni percorsi dal fuoco. Voglio ricordare che tali norme erano già contenute nella legge n. 47 del 1975 e oggi sono meglio definite e rese più efficaci. È una buona legge perché incentiva azioni preventive per la protezione dei boschi; perché consente di utilizzare il volontariato sul territorio per il monitoraggio e per la vigilanza gli obiettori; perché organizza su base regionale i centri operativi unificati, dando loro caratteristiche di permanenza. Si tratta, cioè, di centri

operativi unificati regionali che sanno come agire quando si verificano incendi.

Accogliendo un'indicazione che è venuta da diversi colleghi, ritengo che dobbiamo riflettere e proporre al relatore — presenteremo emendamenti — di prevedere che all'interno dei centri operativi unificati regionali siano rappresentati gli enti locali coinvolti, ahimè, negli incendi scoppiati nei loro territori. Questi centri unificati permanenti — questa è la grande questione — hanno il compito di organizzare e dirigere gli interventi di spegnimento. Le regioni hanno il compito di adottare i piani di prevenzione e di organizzare, sulla base di tali piani, le azioni da svolgere nel territorio, mentre i centri operativi hanno il compito di gestire la fase di spegnimento. Allo Stato resta solo il compito di gestire e coordinare la flotta, gli aerei e gli elicotteri.

Mi dispiace, collega Riccio, ma io ritengo che debba restare allo Stato anche la predisposizione dei piani riguardanti i parchi nazionali e mi sorprende che proprio da Alleanza nazionale, nel cui DNA vi è la meritoria azione di aver istituito nel ventennio i primi parchi del nostro paese, venga una proposta in cui, accogliendo la proposta della I Commissione, in un malinteso federalismo in salsa padana, si pretende di porre in capo alle regioni la responsabilità dello spegnimento degli incendi nei parchi nazionali, quando molto spesso, grazie al cielo, questi sono molto vasti e interessano più regioni.

Il fuoco non conosce confini, tanto più se sono confini amministrativi, e non conosce zonizzazioni (prima il collega del CCD faceva riferimento alle zone A e B): scoppia e percorre il territorio secondo il vento. Chi comanda, chi dirige le operazioni? Qual è il soggetto preposto quando il fuoco scoppia in una regione e poi magari velocemente — alla velocità indicata in un intervento precedente — si dirige ora qua, ora là, magari toccando prima una regione e poi un'altra? Chi dirige, chi comanda, chi opera, chi si muove? Non possiamo attribuire le competenze sulla base di principi astratti.

I parchi nazionali sono un'entità territoriale che ha bisogno di norme e di un governo unitario e noi dobbiamo assicurare una protezione unitaria ai meravigliosi boschi che si trovano all'interno dei parchi nazionali: questa è la questione. Qual è il soggetto interessato? Si nomina una regione a capo di ciascun parco? È il parco nazionale medesimo, è il Ministero dell'ambiente? È irrilevante il soggetto, purché sia uno e uno solo a comandare all'interno di un parco nazionale. Non facciamoci trarre in inganno dal federalismo in salsa padana che molte volte governa i nostri ragionamenti.

A proposito del federalismo in salsa padana voglio ricordare alcuni dati. Sicilia: 30 mila operatori forestali e 14 mila ettari di bosco bruciati l'anno scorso. Calabria: 400 miliardi spesi, 13 mila operatori forestali e 7 mila ettari di territorio bruciati. Campania: 138 miliardi, 5.500 operatori forestali e 1.200 ettari di bosco bruciati. Sardegna: 26 mila ettari bruciati, 7 mila operatori forestali e 270 miliardi annui. Pertanto, ritengo che, ragionando sui parchi nazionali, dobbiamo considerare che sui gioielli straordinari che abbiamo non possiamo in nessun modo attenuare la nostra attenzione, dividendo e frammentando, quando in quei territori c'è bisogno di grande attenzione e, soprattutto, di una capacità di decisione molto forte e molto incisiva, che non può aspettare il confronto tra vari soggetti.

Ritengo che le regioni debbano organizzare la vigilanza a terra, utilizzando al meglio i volontari — la grande ricchezza del nostro paese — e gli obiettori — come ha precisato il Consiglio dei ministri pochi giorni fa, proponendo un piano d'azione che ne prevede l'impiego in tutto il territorio nazionale —, costruendo e realizzando osservatori (le «torrette»), mobilitando in tal senso la grande passione civile del nostro paese. Questi sono i compiti che possono essere svolti.

Nell'auspicare che il testo in esame venga approvato entro la prossima settimana, vorrei sottolinearne ulteriori aspetti che giudico significativi. Occorre ricordare

che l'incendio boschivo non ha solo possibilità di espandersi ma riguarda zone boscate, zone cespugliate e zone arborate (pascoli) ed è per questo che va definito meglio perché non ha senso stabilire che solo le regioni a statuto ordinario possano fare i piani di prevenzione. Poiché quella in discussione è una legge quadro, i piani di prevenzione riguardano tutte le regioni del nostro paese, anche se le regioni a statuto speciale li predisporranno sulla base dei propri statuti ma i contenuti, gli obiettivi e le indicazioni che emergeranno dalla Conferenza Stato-regioni devono riguardare tutto il nostro paese. Vi sono infatti vertenze che riguardano le regioni nel loro complesso, sia quelle a statuto speciale sia quelle a statuto ordinario (articolo 3, comma 4). Come dicevo in precedenza, le SOUP debbono avvalersi degli enti locali e delle amministrazioni locali.

Mi avvio a conclusione, signor Presidente, toccando il tema delle sanzioni che nei giorni scorsi ha attirato l'attenzione dello stesso Consiglio dei ministri oltre che dei cittadini e dei mezzi di informazione. Il collega Riccio ha fatto riferimento ad un parere della Commissione giustizia, del quale sono rimasto davvero sorpreso poiché afferma che porre limiti all'utilizzabilità dei terreni per un determinato numero di anni può essere configurato come violazione dell'articolo 42 della Costituzione. Questa norma però è contenuta all'articolo 9 della legge del 1947, così come vi sono altre norme che limitano altre possibilità di utilizzo. Ritengo sia stato un parere (*Commenti del deputato Riccio*) ... Dieci o quindici anni cosa cambiano? Il principio è stabilito dalla legge. Qualcuno ha ritenuto opportuno che queste pene venissero aumentate. Su questo possiamo discutere ma dobbiamo impedire che un terreno incendiato possa essere utilizzato (magari era il desiderio di chi ha incendiato la macchia mediterranea a Capri) a scopi edificatori. Secondo me il dettato della legge n. 47 deve essere mantenuto e reso più efficace.

Quando prevediamo che i comuni facciano quello che la legge del 1985 già

faceva, cioè, individuare le aree, probabilmente sbagliamo perché dobbiamo assegnare questo compito ad un soggetto terzo che, a mio parere, deve essere il Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

SAURO TURRONI. Concludo davvero.

Il collega Riccio ha richiamato alla nostra attenzione l'articolo 12 relativo all'istituzione di un nucleo operativo dei carabinieri. Io credo però che, se si vuole davvero rafforzare il ruolo della forestale (e io so che il collega Riccio ha questa intenzione), ad essa non debbano essere sottratte competenze inventando un altro organismo inserito nell'Arma dei carabinieri allo scopo di svolgere indagini. Tutto il corpo di polizia nazionale nelle sue varie forme e articolazioni deve svolgere le indagini alla ricerca dei colpevoli: non è accettabile che di fronte a quattromila incendi pochissimi siano i responsabili individuati. Questi reati devono essere perseguiti e considerati più criminali di altri perché toccano la nostra biodiversità, la nostra natura, un patrimonio che tutti ci invidiano.

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, purtroppo le statistiche dicono che anche altri reati sono perseguiti in misura molto limitata: il 96 per cento dei furti rimane impunito. Questo dal punto di vista carcerario non rende ancora più grave la situazione in atto, ma ogni cosa ha la sua pena.

È iscritto a parlare l'onorevole Leone, che ha 17 minuti, ma io so che è parsimonioso come i liguri. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Sono di origine genovese come lei, anche se ha accento toscano, signor Presidente. Sarei tentato di procedere per *flash* e svolgere alcune piccole considerazioni, in quanto, dopo le illustrazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, i problemi sono stati completamente viscerati da entrambe le angolature. Anche l'ottimo intervento del collega Stradella mi farà certamente risparmiare tempo.

Tuttavia, va detto innanzitutto come oggi si sia arrivati a questo punto, perché bisogna essere chiari; non voglio fare una speculazione politica, ma sta di fatto che — come diceva il collega Riccio — questa normativa ci giunse dal Senato nel luglio 1999 e ci ritroviamo oggi, dopo aver continuato a piangere i morti, ad esaminarla di nuovo in quest'aula per tentare di approvarla definitivamente. Evidentemente, la volontà della maggioranza o del Governo di arrivare a definire una volta per tutte la materia con una legge quadro quale questa norma ha la pretesa di essere, è vissuta da tutte le parti ma vi è stato qualcosa nel meccanismo che ha portato a questo risultato. Forse il matrimonio tra i Verdi e qualche altra componente della maggioranza o con chi è *a latere* della maggioranza come Rifondazione comunista doveva avvenire prima; tale matrimonio è arrivato in questo momento, ma ben venga se darà i frutti che anche noi auspichiamo; oramai possiamo dire che il *gay pride* è passato, ma vedo che il collega Galdelli si avvicina sempre più al collega Turrone.

Vi sono, comunque, dati di fatto che vanno rilevati perché siamo di fronte ad una serie di lamentele e di situazioni caotiche. Non condivido quanto affermato dal presidente Turrone, ovvero che per arrivare all'approvazione della legge o dare impulso a questo provvedimento normativo si sia atteso che fossero approvate una serie di norme di contorno, per stabilire a monte le competenze. No, presidente Turrone, mi dispiace ma il metodo doveva essere esattamente il contrario: si doveva prima giungere all'approvazione di questa proposta di legge e poi ad un riordino di natura generale delle competenze. Non dimentichiamo che la legge Bassanini ha creato caos proprio in questo campo. Non penso che il presidente Turrone ed il collega Galdelli non sappiano che sono stati gli stessi vigili del fuoco ad aver denunciato che, a seguito della caotica attribuzione delle competenze a seguito della legge Bassanini, si è arrivati ad una serie di disfunzioni. Tali

disfunzioni, dunque, sono state denunciate dagli stessi vigili del fuoco e non siamo noi a rilevarle ora in quest'aula.

In conclusione, vi è caos nell'attribuzione delle competenze, nonché carenza di uomini e mezzi: parliamo di un organico complessivo di 9 mila uomini a fronte dei 12 mila che sarebbero necessari, nonché ad una serie di inefficienze legate anche ad una cattiva normazione, come in parte può essere anche quella in esame: una cattiva normazione che arriva, persino, molte volte all'inutilizzo dei mezzi. Sono queste, dunque, le previsioni che dovrebbero essere inserite — come in parte lo sono — nella proposta di legge per arrivare ad una definitività della soluzione del problema.

Veniamo al problema della regionalizzazione. Quando il Governo (mi pare proprio che si trattava del sottosegretario Lavagnini) è venuto ad informare l'Assemblea sugli incendi proprio — è il caso di dirlo — nel momento più caldo, ho sentito una collega della maggioranza attribuire tutte le nefandezze e le colpe alle regioni. Dall'altra parte, ovviamente, si tentava di evitare una tale strumentalizzazione. Se si fa un bilancio tra le regioni condotte dal centrosinistra e quelle condotte dal centrosinistra, vediamo che non vi è una maggioranza schierata contro una opposizione in materia di incendi. Sono pugliese (precisamente dell'area garganica) e so cosa è accaduto nel Gargano: mille ettari del parco nazionale del Gargano sono andati in fumo e non me ne compiaccio, ma la strumentalizzazione politica non porta a niente. Un conto è il federalismo, in qualsiasi salsa lo si voglia adottare, altro conto è il trasferimento di competenze, che si può realizzare anche al di fuori di una riforma costituzionale, istituzionale o anche fiscale. Parlo semplicemente dell'effettività della regionalizzazione, che può riguardare solo alcune materie o può essere anche molto più ampia (non devo certo essere io ad insegnare queste cose), a prescindere dal mutamento della forma di Stato.

La maggioranza, allora, deve raggiungere un accordo al suo interno: nel

momento in cui si parla di regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato o di trasferimento di competenze in tale materia, ci deve dire perché il Governo di centrosinistra nella Conferenza Stato-regioni-città del 5 agosto 1998 abbia sottoscritto un accordo relativo alla regionalizzazione delle strutture che attualmente fanno capo al Ministero delle politiche agricole. Sullo stesso vi è stata la resistenza di qualche ministro: si pensi a Pecoraro Scanio. Non sono mie le dichiarazioni da lui rese l'altro giorno — le avrebbe dovute ricordare il presidente Turrone, che appartiene alla stessa coalizione — nelle quali sosteneva esattamente il contrario. Non solo: è intervenuta la portavoce — la chiamate così? — dei Verdi, Grazia Francescato, sostenendo una posizione ancora contraria a proposito di regionalizzazione o di decentramento. Vogliamo allora capire dove si vuole arrivare, se ben due anni fa il Governo ha sottoscritto un accordo, il ministro ha reso una dichiarazione di natura contraria e ora proprio la forza politica che ha la principale vocazione in questa materia — almeno sulla carta — sostiene esattamente il contrario, mentre il presidente della Commissione ambiente non media, ma concorda con l'una o l'altra tesi. Mettetevi d'accordo e fateci capire dove volete arrivare!

Non vi è dubbio che sia giusto quello che ha detto il presidente della Conferenza Stato-regioni qualche giorno fa, cioè che bisogna affidare alla regione la gestione del problema (tra l'altro parlo di un presidente di regione che appartiene alla mia forza politica). Occorre un coordinamento nazionale e centri di coordinamento regionale, che possono integrarsi e fornire una risposta efficace, duttile ed articolata al fenomeno di cui ci stiamo occupando.

Passiamo ora alla parte che più mi interessa e che evidenzia l'incapacità di questo Parlamento di approvare norme chiare e compatibili con quelle già esistenti. Mi riferisco alle allucinanti disposizioni contenute negli articoli 9 e 10: non si possono liquidare, così come ha fatto in

maniera superficiale il collega Galdelli, i rilievi della Commissione giustizia ed anche del collega Riccio. Non si tratta di rilievi di natura solo sostanziale, ma di obiezioni di natura normativa. Quando si parla di superfetazione di norme, di superfluità di disposizioni già contenute in altre leggi, si fa riferimento ad una ripetizione che un buon legislatore non dovrebbe fare. Sto parlando, se non ricordo male, dei commi 8 e 9 dell'articolo 9: essi contengono, palesemente, ripetizioni che dovrebbero essere espunte dal testo.

Nel comma 1 dell'articolo 9, poi, si crea un nuovo reato, senza indicare chi abbia l'obbligo di informare e senza prevedere una sanzione: mi sembra, allora, che ciò sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto.

PRIMO GALDELLI, Relatore. Togliere quella disposizione.

ANTONIO LEONE. Mi fa piacere, ma lo apprendo questa mattina.

Mi sembra si tratti di un'altra aberrazione giuridica che tenta di trasferire in maniera raffazzonata una norma di buona civiltà in ambito giuridico.

Inoltre, l'exasperata posizione assunta dal presidente Turrone riguardo all'inasprimento delle pene non trova riscontri oggettivi. Lo ha dichiarato poco fa: ritengo che egli sia capace di punire chi incendia un albero con una pena maggiore rispetto a chi uccide una persona. Sono opinioni che io rispetto, ma che non possono essere prese e inserite in un provvedimento senza tenere conto della realtà. Infatti, l'inasprimento delle pene non riesce a far diminuire i reati. Lei, presidente Turrone, non è in grado di fornire alcun dato in tal senso, perché quando sono state inasprite le pene per i furti, per le rapine, per gli omicidi colposi o per altri tipi di reato, non è mai seguita, neanche minimamente, la diminuzione di tali reati. Pertanto, la sua affermazione in relazione all'inasprimento delle pene non solo non ha né capo né coda, ma non trova riscontro in alcuna valutazione giuridica:

non è inasprendo le pene che si eliminano i reati.

Devo altresì farvi notare che, quando una Commissione, a maggioranza della maggioranza — scusate il bisticcio di parole —, vi sottopone alcuni rilievi, non si può dire che essi siano speciosi o di natura pregiudiziale perché contrapposti ad un'altra forza politica. Mi riferisco ai rilievi secondo cui si tratta di reati già previsti e che non possono essere « riprevisti » con questa legge, al limite anche non creando titoli di reato, ma auspicando un inasprimento della pena in modo diverso rispetto a quanto è stato fatto. Anche in questo caso non occorre un inasprimento delle pene, ma un riordino, come ha affermato l'onorevole Riccio. Nel momento in cui si intende creare una sorta di titolo autonomo di reato e si vuole mettere insieme una serie di reati che possono far capo a questa materia, non si deve però arrivare in maniera superficiale e frettolosa all'approvazione di norme che certamente non possono essere giudicate corrette.

Due sono le questioni sulle quali il gruppo politico a cui appartengo richiama l'attenzione. In primo luogo, chiediamo una modifica degli articoli 9 e 10, se non addirittura una loro soppressione totale e, in secondo luogo, il ripristino dell'articolo 12. Quest'ultimo, se non ricordo male è stato voluto espressamente dal presidente della Commissione ambiente del Senato, il senatore Giovanelli, appartenente al gruppo dei Democratici di sinistra. Non dimentichiamoci altresì che lo stesso ministro Bordon si è pubblicamente dichiarato favorevole alla norma di cui all'articolo 12. Noi non vogliamo affidare all'Arma dei carabinieri un potere investigativo che altri non hanno. Mi sembra di aver sentito qualcuno affermare in Transatlantico che, essendo il magistrato a dover affidare le indagini, è il magistrato stesso che sceglie a quale forza di polizia affidarle: non è così, altrimenti non avrebbero ragione di esistere né la Guardia di finanza, che svolge poteri speciali rispetto alle altre forze di polizia, né tutte le competenze speciali affidate all'Arma dei

carabinieri in materia, ad esempio, di alimenti — mi riferisco ai NAS — o di opere d'arte. Sapete benissimo quali risultati ottiene quel nucleo specializzato dell'Arma dei carabinieri con l'attività di prevenzione e di repressione! Si tratta di dare professionalità e specialità ad un corpo che è già altamente professionale; sulle qualità dell'Arma dei carabinieri qui nessuno discute, anzi esse vengono apprezzate.

Nel parlare di prevenzione anche voi della maggioranza avete dimenticato, almeno fino ad oggi, di parlare di repressione. Quando scoppia un incendio ci si dà da fare per spegnerlo ma nessuno pensa alla possibilità di individuare i colpevoli. Questo aspetto è sempre stato messo da parte e dobbiamo riconoscerlo. Oggi è all'attenzione di questa Camera, ma se non si fornisce un supporto tecnico alle nostre aspettative, sicuramente non si otterrà alcun risultato e, nonostante questa legge quadro, che potrà essere approvata in questo ramo del Parlamento e che sarà sicuramente approvata nell'altro, ci ritroveremo di fronte, un domani, all'impossibilità non solo di colpire i responsabili, ma anche di svolgere un'attività di prevenzione, che è uno degli aspetti principali di questa normativa. Un buon nucleo di investigazione è capace di fare attività di prevenzione: se ciò avviene per altri settori, non capisco perché non debba avvenire per questo. Qui non c'è l'intendimento di dare all'Arma dei carabinieri compiti che non le competono, ma quello di arrivare finalmente, per quanto riguarda la mia parte politica, a dare organicità ad un settore, come del resto è avvenuto in altri settori (l'ho detto poc'anzi). Dovete riconoscere che questo è l'unico intento che anima la nostra richiesta!

Sono questi i punti sui quali si può essere in contrasto con le posizioni della maggioranza e che fanno riflettere il gruppo a cui appartengo sulla decisione di aderire o meno a questa proposta di legge. Quest'ultima è una normativa necessaria e, grazie anche al contributo dell'opposizione, essa è oggi arrivata all'esame del-

l'Assemblea, ma anche grazie alla spinta dell'opposizione andrà corretta in alcuni suoi punti. Se le correzioni verranno concordate e si arriverà ad un esame tranquillo e sereno dell'intera norma, allora sicuramente il gruppo di Forza Italia darà la propria adesione al provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 6303)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Galdelli.

PRIMO GALDELLI, *Relatore*. Signor Presidente, anzitutto desidero ringraziare i colleghi intervenuti perché hanno dato un ulteriore contributo per il prosieguo dell'esame di questo provvedimento.

Debbo rilevare che, nel corso dell'iter del provvedimento in oggetto, il nostro è stato un atteggiamento, per così dire, di assoluto ascolto rispetto alle istanze poste sia in Parlamento (diversi emendamenti presentati dalle forze di opposizione sono stati recepiti nel testo al nostro esame) sia a livello regionale. Naturalmente, dobbiamo varare un testo coerente e finalizzato a raggiungere gli obiettivi previsti. Tenendo fermi questi paletti invalicabili, continueremo ad avere un atteggiamento di massimo ascolto delle proposte che verranno formulate.

Spero comunque che vi sia una forma di collaborazione, ossia che gli emendamenti che verranno presentati siano, diciamo così, quelli essenziali. Questo, se volete, è un invito, un appello che rivolgo a tutte le forze presenti in Parlamento affinché limitino all'essenziale le proposte di modifica. Naturalmente non tutto ciò che verrà proposto potrà essere accolto; in ogni caso ci sarà un confronto nel merito.

Credo che vi siano alcuni punti che meritano una riflessione. Per quanto ri-

guarda il meccanismo delle sanzioni, se avessimo ascoltato la Commissione giustizia, ci saremmo trovati di fronte ad un vuoto legislativo; tra l'altro, la Commissione ha fornito argomentazioni su cui mi permetto di eccepire. Non sono un giurista e non ho mai fatto l'avvocato, però, in base a quelle motivazioni, non si potrebbero approvare neanche i piani regolatori perché limitano la possibilità di edificare. Affermare che, se un terreno è percorso da un bosco, non potrà essere edificato non è assolutamente in contrasto con alcun articolo della Costituzione. Anche a questo proposito, rilevo una contraddizione: mentre voi affermate principi sui quali discutiamo, perché gli articoli 9 e 10 dovranno essere modificati e il comma 1 soppresso, i vostri colleghi della Lega presentano emendamenti che tendono ad inasprire ulteriormente il testo. Sono contraddizioni interne!

PRESIDENTE. In questa materia non esistono problemi ideologici, ma differenti punti di vista!

ANTONIO LEONE. Il nostro è un fidanzamento, il vostro è già un matrimonio!

PRIMO GALDELLI. Relativamente al nostro fidanzamento con la componente verde che, secondo il collega Leone, è già un matrimonio, anzi, forse ci sarebbe addirittura già un concepimento...

PRESIDENTE. Eterologo!

PRIMO GALDELLI. ...spero sia così, ma non affrettiamo i tempi: la natura ha i propri tempi e non possiamo limitarli.

Ritengo sia necessario modificare il testo relativo alla programmazione dei parchi nazionali. Vi sono due aspetti essenziali: in primo luogo, stabilire « chi fa che cosa » — e su questo punto siamo quasi tutti d'accordo —; in secondo luogo, coinvolgere i soggetti che vivono sul territorio in modo tale che tra loro e le istituzioni si trovi un sistema positivo di collaborazione. Questa proposta di legge

prevede che le regioni, nell'elaborazione dei piani, possano concedere contributi per attività culturali finalizzate alla prevenzione degli incendi; stabilisce, inoltre, il concetto «meno fuochi, più finanziamenti», che dovrebbe essere trasversale a tutti gli interventi previsti dal provvedimento. Credo che questi due aspetti siano molto importanti e spero che riusciremo ad individuare un finanziamento *ad hoc* per le attività di prevenzione, di cui al comma 3 dell'articolo 4, indirizzate ai privati. Solo così potremo riformare la materia e affrontare un problema che la legge n. 47 del 1975 non aveva adeguatamente affrontato.

Mi auguro, Presidente, che la programmazione dei lavori dell'Assemblea tenga conto di questa esigenza ed auspico che questa proposta di legge sia varata da questo ramo del Parlamento, in ogni caso, prima del periodo estivo. In questo senso ci sentiamo impegnati e rivolgiamo un invito alla Presidenza.

PRESIDENTE. Rendo noto ai colleghi presenti (non sono molti) che nelle tribune vi è una rappresentanza dei sindaci e degli amministratori delle province di Asti e Cuneo: li saluto e do loro il benvenuto (*Applausi*).

In merito al fatto che i colleghi non siano particolarmente numerosi, siccome questi episodi vengono riportati sui giornali in senso denigratorio, faccio presente che da questa mattina alle 9 stiamo discutendo su un provvedimento molto importante, che riguarda gli incendi boschivi, materia che investe la sicurezza individuale e collettiva, la tutela di beni preziosi del territorio, che credo stia molto a cuore anche ai sindaci presenti in tribuna.

Nelle discussioni sulle linee generali non sempre l'aula è affollata, perché intervengono coloro che hanno partecipato al dibattito ed all'esame approfondito del provvedimento presso la Commissione di merito. Si tratta, quindi, del preludio di un dibattito più ampio, che certamente sarà molto importante e che tratterà il profilo di uno sviluppo legislativo che, nel

corso delle precedenti fasi dell'iter, si è già manifestato.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario...

ANTONIO LEONE. Presidente, chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. In questo clima di proficua dialettica, glielo consento, sempre che il sottosegretario Lavagnini sia d'accordo (credo di sì, visto che è sempre così disponibile).

Prego, onorevole Leone.

ANTONIO LEONE. La domanda scaturisce da ciò che ho detto a proposito del sopprimendo articolo 12, relativo all'Arma dei carabinieri. Al riguardo, vorrei conoscere il parere del sottosegretario, considerato che vi è una pleora di dichiarazioni e di interpretazioni.

PRESIDENTE. Desidero far presente, affinché rimanga agli atti, che si è trattato di una deroga del tutto irrituale; d'altra parte, la dialettica parlamentare consente ogni tanto, senza che ciò costituisca un precedente, che possa esservi questo interpellato diretto.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per l'interno.

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, la domanda era già stata rivolta dall'onorevole Riccio e, quindi, risponderò nel corso delle riflessioni riguardanti i divieti e le sanzioni.

Desidero anzitutto ringraziare il relatore, la Commissione ed il suo presidente per il lavoro svolto. Agli intervenuti voglio dare atto di un tono certamente molto diverso dalla polemica; anche se da diverse posizioni, le riflessioni sull'argomento sono state contraddistinte da un impegno e da un atteggiamento costruttivo simili a quelli che vi sono stati al Senato.

È vero che in quel ramo del Parlamento vi è stata un'accelerazione dovuta alle solite emergenze, con la conseguenza dell'esame e della rapida approvazione del provvedimento in Commissione in sede deliberante; è altrettanto vero, però, che il

lavoro svolto è stato costruttivo perché, anche lì come qui, le audizioni dei presidenti delle regioni e degli esperti hanno consentito la definizione di una legge quadro che, nel complesso, va giudicata positivamente, non solo perché ridefinisce i termini, ma soprattutto perché li aggiorna e, in qualche modo, ridistribuisce le competenze tra i livelli locali, regionali e nazionali. Con questo provvedimento lo Stato si libera ulteriormente di una serie di impegni ed assegna maggiori compiti alle regioni.

Credo che la riduzione del fenomeno in esame, verificatasi nel corso degli anni (ad eccezione dei primi dieci giorni del luglio di quest'anno), sia dovuta anche alle iniziative di decentramento che hanno determinato una maggiore responsabilizzazione, probabilmente più a favore degli enti locali, delle comunità montane, delle realtà locali che delle regioni; infatti, essendo state attribuite loro competenze fin dal 1977, probabilmente alcune iniziative, soprattutto in termini di programmazione, potevano essere realizzate.

Siccome parliamo dell'argomento almeno da venticinque anni a questa parte, un problema di responsabilità politica non si pone.

Vi è un problema di attribuzione dei compiti che probabilmente avrebbe potuto — se risolto — aiutare le regioni nella direzione di un'iniziativa maggiore — queste sono riflessioni che vengono fatte soprattutto dagli organi locali del Corpo forestale dello Stato — e probabilmente dovevano essere accompagnati anche da un'iniziativa dello Stato che mettesse loro a disposizione maggiori mezzi.

Sul problema dell'emergenza, che è stato affrontato dalla maggior parte dei deputati intervenuti nel dibattito, vorrei dire che è stata fatta molta mala informazione, come ci ha dimostrato l'intervento svolto oggi dall'onorevole Gerardini. Quest'ultimo, infatti, ha sostenuto che, riguardo all'incendio che si è verificato l'altro ieri — le relative notizie le abbiamo lette oggi sui giornali — nell'isola di Capri, vi sarebbero state cinque ore di attesa e che in questo periodo di tempo si sarebbe creato un problema relativo a quali mezzi dovessero

intervenire. Io, nel ringraziare i deputati intervenuti nel dibattito, ho chiesto informazioni sia al dipartimento della protezione civile sia al Corpo forestale dello Stato e vi posso dire che le informazioni riportate sui giornali sono destituite di fondamento, rispetto alle notizie in nostro possesso. In primo luogo, non sono stati interessati il COAU e il dipartimento della protezione civile; in secondo luogo, l'intervento è stato richiesto alle 9,15 al corpo regionale che, alle 9,25, ha inviato un aereo che, con sei lanci, ha spento l'incendio alle ore 11! L'iniziativa è stata quindi circoscritta a livello locale. Non solo, ma mi dicono che l'incendio si sia sviluppato nel corso della notte ed è quindi probabile che siano trascorse cinque ore dall'inizio dell'incendio ma, come voi sapete, gli aerei non possono partire durante il corso della notte e, 15 minuti dopo l'invio dell'avvertimento, a livello regionale — per iniziativa della regione — l'incendio è stato spento nel giro di un'ora e mezzo!

Ho richiamato questo episodio per sottolineare come l'informazione su tali fenomeni andrebbe corretta o, quanto meno, resa un po' più oggettiva.

Dall'informazione sono state riportate notizie relative anche all'incendio della pineta di Castel Fusano, rispetto al quale si è parlato di uno scarico di responsabilità, di un'attribuzione di false responsabilità: tale responsabilità è stata poi trasferita dai giardinieri ai vigili del fuoco! In questa vicenda i vigili del fuoco sono stati coloro i quali hanno garantito le maggiori risorse sia dal punto di vista umano che organizzativo: hanno impegnato oltre mille persone. Sottolineo, tra l'altro, che in tale occasione si era raggiunta una temperatura attorno ai 40 gradi e che l'incendio è stato circoscritto tra le 9 della mattina e le 23-24 della notte.

Ho citato questo dato per sottolineare come in questa iniziativa non solo vi sia stato un impegno notevole da parte delle forze che organizzano questo tipo di attività, ma si sia registrata anche una vittima, che io voglio ricordare in questa sede anche a testimonianza di una solidarietà e di un riconoscimento che non credo giunga solo dal Governo. Infatti,

oltre alle vittime civili, vi è stata una vittima tra i componenti dei vigili del fuoco nella regione Puglia, alla famiglia del quale va la solidarietà del Governo.

Riguardo alle iniziative in base alle quali questa legge in qualche modo « camminerà », nel corso della prossima settimana, vorrei ricordare le informative che sono state chieste dai parlamentari sugli interventi di questi dieci giorni: alla Camera è già intervenuto il Presidente del Consiglio il 12 luglio e la prossima settimana al Senato si recherà il ministro della protezione civile. Se non avessimo avuto quel potenziamento che si è realizzato, anche grazie al Parlamento, in questi anni, probabilmente questi incendi non sarebbero stati 1.500 ma forse molti di più e, soprattutto, i tempi di intervento si sarebbero prolungati probabilmente ampliando notevolmente il numero degli ettari distrutti.

In questi primi dieci giorni abbiamo avuto oltre 58 richieste di intervento aereo; abbiamo toccato quindi anche la punta massima di 60 che si registrò nel 1998. È stato possibile sopperire alle richieste e circoscrivere gli incendi in tempi abbastanza rapidi soprattutto perché sono stati aumentati i mezzi. Non è vero quindi, come ha affermato qualche collega che è probabilmente disinformato, che i mezzi sono rimasti gli stessi del 1996. Nel 1996 avevamo sei mezzi, oggi ne abbiamo sedici. C'è stato un aumento dei mezzi, anche dei vigili del fuoco e soprattutto della guardia forestale, c'è stato un ampliamento che ha riguardato le regioni per cui oggi noi disponiamo di una forza aerea che probabilmente è il doppio di quella che avevamo tre anni fa. Altrettanto è successo per i vigili del fuoco.

Ringrazio ancora una volta la Camera che in poche ore ha approvato il disegno di legge sul potenziamento dei vigili del fuoco. Quel potenziamento prevede un aumento di unità consistente. Devo dire che il Senato ha dimostrato lo stesso interesse per questo problema perché nella Conferenza dei capigruppo di martedì scorso si è discusso dell'esame di questo provvedimento in sede deliberante

nella Commissione competente. Questo aumento di unità è solo la conclusione di un progetto che dal 1996 ad oggi ha aumentato di oltre 4 mila unità il personale dei vigili del fuoco che avevamo a disposizione. Naturalmente, non sono sufficienti. Non sono sufficienti i vigili volontari (in Germania sono un milione, in Italia ne abbiamo 3 o 4 mila), ma è evidente che questa iniziativa è costante e che negli ultimi tre o quattro anni ha portato progressivamente ad un potenziamento che si conclude con alcuni atti legislativi come quello di oggi, come quello del potenziamento dei vigili del fuoco.

L'attenzione del Governo sui problemi della protezione civile e della prevenzione degli incendi non si scopre sulla linea dell'emergenza. Dico ciò per rassicurare l'onorevole Riccio. È probabile che ci sia una accelerazione nelle fasi finali dovuta alle emergenze, ma l'approfondimento, lo studio, le audizioni, tutto il lavoro fatto danno consistenza a questa iniziativa legislativa.

Sul fenomeno degli incendi boschivi — come è stato detto — abbiamo sofferto danni notevoli negli ultimi venti anni. Sono stati distrutti oltre 3 milioni di ettari di bosco (il 35 per cento). Sappiamo che questi incendi hanno una prevalenza di origine dolosa. Sappiamo che negli ultimi anni questi hanno investito aree protette, nella maggior parte, mentre negli altri casi vi sono iniziative che sono legate a probabili ambizioni di sfruttamento edilizio. Certo è che le stime dei danni provocati dagli incendi sono elevate: circa 250 miliardi all'anno ai quali devono essere aggiunti altri 500 miliardi per la ricostruzione dei boschi distrutti, mentre sono incalcolabili i danni idrogeologici provocati dall'accresciuta instabilità dei versanti percorsi dal fuoco.

Il regio decreto del 1923, che è ancora in vigore, ha rappresentato nel tempo uno strumento di notevole portata, mentre oggi è necessario intervenire affinché i comportamenti criminosi siano al più presto circoscritti e debellati.

Le prime disposizioni in materia di difesa dei boschi prevedevano sanzioni e

divieti contro il pericolo degli incendi boschivi e, successivamente, il testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 1931, detta divieti simili in relazione all'abbruciamento delle stoppie dei campi e dei boschi. Nel 1975 viene approvata la legge n. 47, di cui ha parlato anche il presidente della Commissione, che detta le basi per una organica pianificazione antincendio attraverso la definizione di appositi piani regionali. Tali norme appaiono tuttora valide, anche se necessitano di alcuni aggiustamenti e di precisazioni soprattutto per quanto attiene alla prevenzione degli incendi. L'articolo 9 della legge n. 47 dispone che nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o appena danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento edilizio e che il terreno boscato deve mantenere la destinazione in atto prima dell'incendio. Il divieto di cambiare destinazione d'uso ai terreni boscati percorsi dal fuoco si trova anche nella legge n. 431 del 1985 là dove si ribadisce che i boschi rimangono soggetti a vincolo paesaggistico e (di cui alla legge del 1939) ancorché percorsi o danneggiati da fuoco, e ciò indipendentemente dalla responsabilità della proprietà e dal fatto che il danno prodotto sia più o meno superabile.

Nel momento in cui con il provvedimento cancelliamo queste norme, perché le ricompriamo in un progetto più organico, l'abolizione dei divieti porterebbe sostanzialmente ad una depenalizzazione, che sarebbe quanto meno in contraddizione con tutte le iniziative parlamentari che abbiamo registrato nei giorni scorsi, soprattutto da parte dell'opposizione, con richieste di informativa, interrogazioni a risposta immediata e altro, per precisare come affrontare meglio il fenomeno da parte del Governo e del Parlamento...

ANTONIO LEONE. Chiedevamo riforme strutturali!

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È tuttavia mancato finora il censimento delle aree percorse dal fuoco e si sono tollerati abusi e violazioni, tanto che la legge del 1985 ha

incluso nelle situazioni di condono edilizio anche le costruzioni abusive insistenti sui terreni boscati percorsi dal fuoco.

Vi è dunque la necessità per i comuni di disporre come è previsto dalla normativa, la redazione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco, al fine di dare esecutività a quanto già era in qualche modo indicato dalla legge, nonché di affermare la sanzione penale per quanti edificano su terreni boscati ed incendiati. Dall'esame della situazione emerge che la conservazione del patrimonio boschivo nazionale, inteso quale bene collettivo insostituibile e migliorativo per la qualità della vita, duramente colpito dall'annoso fenomeno degli incendi, debba essere perseguita incentivando (mi sembra che a tale riguardo gli interventi in questa sede siano stati unanimi da parte di tutti i colleghi parlamentari) le attività di previsione e prevenzione e promuovendo opportunamente la crescita di una coscienza di protezione civile e la diffusione di un'educazione ambientale, tanto nella pubblica opinione quanto fra gli operatori del settore.

L'analisi dell'andamento del fenomeno negli anni più recenti, infatti, dimostra che la strategia basata essenzialmente sullo spegnimento del fuoco con il mezzo aereo, che pure ha raggiunto un notevole livello di efficienza, risulta essere insufficiente a fronte dell'insorgere contemporaneo di più incendi in costanza di condizioni metereologiche avverse. L'abbiamo detto: abbiamo avuto 1.500 incendi in dieci giorni e 57 chiamate di aerei in un'unica giornata. In definitiva, l'ottica della legislazione vigente in materia di incendi boschivi è incentrata in modo preponderante sullo spegnimento; si tratta, quindi, di spostare l'obiettivo, come fa questo progetto di legge, verso la promozione e l'incentivazione delle attività di previsione e prevenzione con strumenti opportunamente stabiliti, favorendo inoltre il perseguimento di un ulteriore scopo, non secondario, come quello di fornire sbocchi di natura occupazionale, di cultura del volontariato, di protezione dell'ambiente rispetto al nuovo fenomeno che si è determinato.

Certo, non possiamo rispondere alla domanda dell'onorevole Tassone se questa legge risolva il problema degli incendi boschivi, soprattutto quelli di natura dolosa, però è sicuramente un passo avanti che fa prendere coscienza dei nuovi fenomeni che si stanno determinando. Le attività di prevenzione consistono nel realizzare azioni mirate a ridurre le cause determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi, tenendo conto dei fattori predisponenti e della possibilità di contenerli e rimuoverli con gli opportuni accorgimenti. Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo di sistemi e mezzi di controllo e di vigilanza delle aree a rischio, nonché della sperimentazione di tecnologie innovative per il monitoraggio del territorio.

Le attività di previsione consistono nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo e nell'applicazione di questi indici di pericolosità per l'approntamento dei dispositivi di intervento contro il fuoco. Le competenze specifiche vengono ripartite come stabilito dal decreto legislativo e vengono migliorate. Al riguardo, voglio essere estremamente sintetico e non voglio ripetermi, ma l'intervento dello Stato ormai si riduce ad assicurare la gestione della propria flotta antincendio, al coordinamento dell'intervento congiunto con quello delle regioni e alla predisposizione, d'intesa con le regioni, delle linee guida rispetto ai piani che devono poi essere svolti dalle regioni.

Certo, vi è poi un problema di educazione ambientale, di un'iniziativa di formazione e di informazione presso le scuole e i corpi di volontariato, settori nei quali vi è un'attività positiva svolta dallo Stato. Ma anche le regioni aumentano notevolmente la loro responsabilità rispetto al fenomeno, programmando attività di previsione e prevenzione, nonché organizzando attività di spegnimento a terra, sia con mezzi di terra, sia con aerei leggeri. Nell'esplicazione dei loro compiti, le regioni si avvalgono sia del Corpo forestale sia dei vigili del fuoco, nonché delle organizzazioni di volontariato. Esiste il piano regionale di previsione e di prevenzione nella lotta attiva, che individua le aree percorse dal fuoco, rap-

presenta in un'apposita cartografia le aree a rischio, anch'esse sistematicamente aggiornate, i periodi a rischio di incendio boschivo, gli indici di pericolosità, la consistenza e la localizzazione dei mezzi, gli strumenti e le risorse umane, le attività formative, la previsione economica e finanziaria di tutte le attività ivi menzionate.

Le regioni dovranno essere anche autorizzate a stabilire compensi incentivanti — questo è stato sottolineato positivamente da tutti — rapportati ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. Mi pare che anche il meccanismo di finanziamento della legge incoraggi tale iniziativa, che non è solo per le aree che devono essere protette dal fuoco, ma anche per quelle che sono state protette nel corso degli anni precedenti.

È stato previsto anche un potenziamento delle province e dei comuni, nonché delle comunità montane, ognuno al proprio livello e secondo le attribuzioni definite dalle regioni che attuano tale attività. Naturalmente, nella predisposizione dei piani mi pare corretta l'interpretazione data dal presidente, vale a dire che gli enti locali devono essere in qualche modo coinvolti nelle iniziative che dovranno portare avanti sul territorio.

In proposito, desidero aggiungere che, in occasione dell'ultima conferenza unificata, il ministro dell'interno, incaricato per il coordinamento della protezione civile, ha chiesto, e il Consiglio dei ministri oggi probabilmente lo delibererà, il riconoscimento dello stato di emergenza per quanto è avvenuto in questi dieci giorni. Egli ha avuto il sostegno sia da parte delle regioni sia da parte delle autonomie locali su tale aspetto, quindi il Consiglio dei ministri, oggi, riconoscerà lo stato di emergenza per gli incendi che si sono verificati in questi giorni; questo, come sapete, consentirà interventi attraverso ordinanze e provvedimenti straordinari immediatamente operativi nonché il rinforzo di unità forestali che verranno spostate dal nord, dove il fenomeno non si è determinato, al sud. Inoltre, vi sarà un contributo straordinario trasferito al

fondo della protezione civile e della guardia forestale, per cui si potranno chiamare dei vigili « discontinui » per formare almeno 50 squadre.

Ci auguriamo che nello stesso Consiglio dei ministri di oggi, o all'inizio della prossima settimana, vi sarà anche una definizione più adeguata sui mezzi messi a disposizione da questo provvedimento che, in qualche modo, impegneranno una programmazione almeno triennale. Potremmo disporre, quindi, di mezzi in numero maggiore, che, messi a regime, potranno aiutarci a fornire una migliore definizione dei piani e delle iniziative che le regioni dovranno intraprendere avendo a disposizione i mezzi anche per l'attività di prevenzione, formazione e informazione, che ritengo sia la ragione fondamentale per la quale abbiamo avuto una riduzione della percentuale delle superfici investite dal fuoco negli ultimi anni.

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni dai corpi investigativi operanti nel settore, sono stati individuati alcuni divieti con relative misure sanzionatorie per i trasgressori. In particolare, si ritiene indispensabile ribadire il divieto, già previsto dalla vigente legislazione, di cambiamento di destinazione d'uso nelle zone boscate i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, con l'eccezione di costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Su di esse dovranno essere proibiti anche il pascolo e la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, con l'eccezione di documentate situazioni del dissesto idrogeologico.

Gli enti territorialmente competenti, mediante appositi provvedimenti amministrativi, dovranno vietare tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi nelle zone e nei periodi a rischio. In ogni caso, dovranno trovare applicazione le norme dell'articolo 18 della legge del 1986 sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrerà l'ammon-

tare delle spese sostenute per la lotta attiva e per la stima dei danni al soprassuolo e al suolo, nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

Per l'applicazione dei vincoli d'uso sopra esposti, per l'indagine sulle dinamiche di innesco degli incendi, nonché per l'individuazione delle aree a rischio appare indispensabile predisporre la mappatura delle aree percorse dal fuoco. Tale compito, di pertinenza dei sindaci, ai sensi della vigente legislazione, risulta a tutt'oggi sostanzialmente inadempito per le oggettive difficoltà di tipo tecnico ed esecutivo. A tal fine, in base a quanto espressamente richiesto dai rappresentanti delle regioni, lo Stato si farà carico della redazione della prima mappatura di dette aree, previa adeguata sperimentazione di tecniche satellitari e di telerilevamento, che verrà quindi consegnata alle regioni e verificata ed aggiornata a livello comunale con sopralluoghi mirati in sito.

Pertanto, le innovazioni introdotte dalla legge quadro, che riguardano il centro operativo, le maggiori attribuzioni date alle regioni, le iniziative dei comuni, la perimetrazione delle aree e l'istituzione della sala operativa, costituiscono elementi che fanno giudicare positivamente questa legge, a parte le questioni rimaste aperte, che sono oggetto di riflessione in questi giorni, riguardanti sia il problema dei divieti e delle sanzioni, sia quello dei mezzi che debbono essere a disposizione e i modi in cui essi possono essere meglio ripartiti rispetto alle competenze.

Il Governo ritiene che sul problema dei divieti e delle sanzioni non possiamo essere in contraddizione rispetto alle iniziative che abbiamo assunto. Quando si sono verificate queste emergenze siamo stati accusati di ritardi e di mancata organizzazione. Di fronte all'attività di prevenzione, di informazione e di immediato intervento in occasione di questi danni, vi deve essere anche la certezza che i responsabili, qualora individuati, vengano severamente puniti.

Non mi preoccuperei del numero di anni inflitti, perché i danni ambientali

sono sempre maggiori e i costi che subisce la collettività di fronte ad un ettaro di bosco incendiato sono sempre crescenti. Avete potuto constatare la solidarietà che i cittadini stanno dimostrando, ad esempio, nei confronti dell'incendio della pineta di Castel Fusano. Quindi, depenalizzare tali reati o accettare ciò che la Commissione giustizia ha chiesto sarebbe come dire che facciamo un manifesto, ma poi di fronte ad eventuali responsabili siamo sostanzialmente impotenti, perché è questo che ci viene detto sia dalla protezione civile, sia dal Corpo forestale dello Stato. Concordiamo sulla necessità di definire meglio gli aspetti riguardanti il codice penale e le aggravanti, ma è inevitabile che in ordine a ciò dobbiamo in qualche modo omogeneizzare la legislazione.

Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 12 — lo abbiamo già detto in Commissione —, perché, nel momento in cui le preoccupazioni principali dei cittadini riguardano la sicurezza e nel momento in cui stiamo lavorando al potenziamento di tutte le strutture di pubblica sicurezza — e, soprattutto, al loro coordinamento in ordine ai tanti problemi della microcriminalità, della criminalità diffusa, della criminalità organizzata e a tutti gli altri collegati —, noi non possiamo distogliere le già poche risorse che abbiamo a disposizione per poterle dedicare agli incidenti stradali, agli incendi boschivi, alla vigilanza sulle discoteche ed altre questioni del genere.

Ci sono dei compiti di istituto che oggettivamente devono essere svolti dalle armi che hanno queste competenze. Naturalmente, rimane salva la facoltà dei pubblici ministeri di utilizzare le informazioni e le iniziative assunte dalle diverse armi. Voglio ricordare che il Corpo forestale dello Stato è organo di pubblica sicurezza e, quindi, autorizzato e specificamente idoneo a svolgere attività d'indagine, di *intelligence* e di approfondimento su questi argomenti.

È evidente che occorre specificare meglio ed ampliare i compiti di istituto affidati alle singole armi. Peraltro, se così

non si facesse, non si risolverebbe il problema: stanziare 4 miliardi per un obiettivo che comporta costi così elevati significherebbe disincentivare chi istituzionalmente a questo compito è preposto e professionalmente preparato.

Credo che l'integrazione delle forze di polizia sia necessaria anche in questo settore perché si tratta comunque di far fronte ad atti di criminalità. L'approvazione di questo articolo determinerebbe solo ulteriore confusione, mentre il nostro compito è quello di legiferare per dare organicità e prospettiva.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per fatto personale (ore 13).

SAURO TURRONI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, quando ha dato la parola al collega Leone, ha detto che sarebbe stato parco con le parole, ma credo che egli ne abbia usata qualcuna di troppo quando mi ha attribuito di sostenere che un albero è più importante di una persona. Così facendo mi ha attribuito idee che non ho mai manifestato, forse allo scopo di screditare quelle che effettivamente esprimo. Stupisce, perché questa pratica appartiene ad altre culture politiche sconfitte dalla storia e che dovrebbero essere distanti dalla sua, ma vedo come questa cultura sia penetrata profondamente in alcune coscienze.

Non ho proposto pene forcaiolo, che peraltro sono contenute all'articolo 13 del testo in esame; altri le hanno approvate in un altro ramo del Parlamento. Vedo però che nessuno ha presentato emendamenti in quel ramo del Parlamento e leggo anche che in questa Camera altri hanno presentato proposte di legge del tutto analoghe. Questi « altri » appartengono allo stesso gruppo che mi onoro di cono-

scere e di frequentare nella mia Commissione: Radice, Rosso, Stradella, Mammola, Armosino, Becchetti. L'articolo 13 di questa proposta di legge prevede l'applicazione dell'articolo 423-bis del codice di procedura penale, con pene che vanno dai 4 ai 10 anni e che possono essere aumentate della metà se dall'incendio deriva un disastro ecologico. Vi sono altri articoli ed altre norme ancora più severe se ci si occupa di una macchia mediterranea o di vivai forestali.

Non voglio aggiungere altro ma dire solo che in questioni di questo genere è insufficiente il modo in cui si puniscono i colpevoli, insufficiente il modo in cui vengono cercati, nonostante abbiano causato tanti problemi al nostro patrimonio boschivo e danni alle persone e alle cose. Vi sono responsabilità anche quando altri hanno premiato, in modo eccessivo, coloro i quali hanno incendiato i boschi rendendo condonabili nel 1993 gli abusi nelle aree percorse dal fuoco. Forse qualcuno è troppo severo e rigoroso, da una parte, ma c'è anche chi, dall'altra, è troppo permissivo e rinunciatario.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola perché non si può aprire un dibattito per fatto personale. Consentita a me di dire una cosa. La polemica politica in Parlamento trova la sua sede naturale e mi è parso di cogliere nelle dichiarazioni del collega non un'accusa personale, ma una valutazione in merito ad un paragone che si sarebbe potuto prestare ad una interpretazione che lei, onorevole Turroni, ha voluto dissipare, e ha fatto bene.

Per quel che si riferisce al fatto personale, devo richiamarla, perché si tratta di un dibattito che ha avuto un rilievo puramente politico: non c'era nulla di personale. Se avessi dovuto ritenere che fosse fatto personale, quando ero ministro, che mi si dicesero cose che credo avrebbero potuto turbarmi, lei, al mio posto, avrebbe dovuto fare richiami per fatti personali giorno e notte. La polemica politica si

presta talvolta agli eccessi e, di conseguenza, stabilire tale criterio e farlo rientrare nella tipologia del fatto personale legittimerebbe, in questo Parlamento, la coda di ogni discussione. Pertanto, onorevole Leone, la prego di...

ANTONIO LEONE. Presidente, mi faccia parlare; mi dia la parola per 30 secondi!

PRESIDENTE. Mi scusi, ma si aprirebbe un dibattito.

ANTONIO LEONE. Non è un dibattito! Signor Presidente, le chiedo la parola per 30 secondi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, per la simpatia che mi lega al presidente Turroni, vorrei precisare che non ho fatto altro che riportare il parere della Commissione giustizia, la quale afferma testualmente: «rilevato che la sanzione prevista per l'ipotesi di incendio boschivo colposo è superiore a quella prevista per l'ipotesi di omicidio colposo». Se l'onorevole Turroni sposa quella affermazione, per la proprietà transitiva, debbo attribuirgli quello che è stato detto dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Infatti, mi ero permesso di dire che non si trattava di fatto personale, ma di una valutazione politico-giuridica. Anzi, voglio complimentarmi con tutti coloro che sono intervenuti e con il Governo per l'elevatezza del dibattito e mi dispiace che non vi sia stata un'attenzione diversa. L'ho spiegato agli amministratori di Asti e di Cuneo: spesso, dibattiti così importanti non hanno un'eco sufficientemente rilevante, come invece dovrebbero.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica nella composizione della Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far

parte della Giunta per il regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento, il deputato Antonio Boccia, in sostituzione del deputato Gianclaudio Bressa, membro del Governo.

Modifica nella composizione del Comitato per la legislazione.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte del Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del regolamento, i deputati Vito Leccese e Giannicola Sinisi, in sostituzione rispettivamente dei deputati Francesco Monaco, dimissionario, e Gianclaudio Bressa, membro del Governo.

Mancata iscrizione all'ordine del giorno della seduta di lunedì 17 luglio delle proposte di legge n. 159 ed abbinata (Associazionismo).

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di lunedì 17 luglio dovrebbe avere luogo la discussione sulle linee generali delle proposte di legge n. 159 ed abbinata (Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente sostegno di enti ed associazioni con finalità sociali ed umanitarie), secondo quanto previsto dal calendario dei lavori stabilito a seguito della Conferenza dei presidenti di gruppo del 29 giugno e del 6 luglio 2000.

La I Commissione (Affari costituzionali) ha tuttavia deliberato, nel frattempo, di richiedere — con il consenso di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione e ricorrendo gli altri presupposti previsti dal regolamento — il deferimento in sede redigente delle suddette proposte di legge.

Di conseguenza, la Commissione ha richiesto di non dar corso nella seduta di lunedì 17 luglio alla discussione in Assemblea.

Pertanto, l'ordine del giorno della seduta di lunedì 17 luglio non recherà la

discussione sulle linee generali delle richiamate proposte di legge nn. 159, 285, 577, 1167, 2674, 3300 e 3969.

Ordine del giorno della prossima seduta

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 17 luglio 2000, alle 15:

Discussione della proposta di legge costituzionale:

BOATO e CORLEONE; CAVERI; ZELLER ed altri; SORO; BONO ed altri; ZELLER ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; RUFFINO ed altri; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID e OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ed altri; GARRA ed altri; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ed altri: Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato) (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B).

— *Relatore:* Di Bisceglie.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 15.